

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

644° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	13
4 ^a - Difesa	»	14
5 ^a - Bilancio	»	19
6 ^a - Finanze e tesoro	»	22
7 ^a - Istruzione	»	31
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	38
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	44
10 ^a - Industria	»	48
11 ^a - Lavoro	»	52
12 ^a - Igiene e sanità	»	59
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	61

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	64
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	69
Informazione e segreto di Stato	»	70
Terrorismo in Italia	»	71
Assistenza sociale	»	81

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	85
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	87
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	88
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	93

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	95
--------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

327^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Sacconi e per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie (2662), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6^a Commissione)

Il presidente ELIA porge il benvenuto al sen. Spetic, che entra a far parte della Commissione per il gruppo di Rifondazione comunista in sostituzione del senatore Cossutta, al quale rivolge un sentito ringraziamento per l'attività svolta.

Riferisce alla Commissione il senatore MAZZOLA, il quale ricorda che il provvedimento in titolo fa parte del pacchetto di iniziative per la lotta contro la criminalità organizzata, recentemente annunciato dal Ministro dell'interno, e prevede norme che limitano la possibilità di compiere operazioni di trasferimento di valuta in contanti per importi superiori a 15 milioni di lire, la segnalazione delle operazioni eccedenti tale limite su un apposito archivio informatizzato, nonché disposizioni sulla trasparenza delle società finanziarie. Ritiene pertanto sussistenti i requisiti di necessità ed urgenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore FRANCHI concorda sull'urgenza del provvedimento, essendo il sistema creditizio del nostro paese sempre più condizionato

dalla finanza mafiosa. Rileva tuttavia che il provvedimento è carente per la mancanza di specifiche disposizioni per quanto riguarda le attività fiduciarie e societarie di natura extrabancaria.

Il senatore PONTONE concorda circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento.

Il senatore CABRAS, nel dichiararsi d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore Mazzola, ricorda che i parlamentari componenti la Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia hanno sottoscritto un organico disegno di legge sul riciclaggio del denaro proveniente da operazioni illecite; egli auspica un sollecito avvio dell'*iter* del provvedimento, assegnato alla Commissione giustizia del Senato. Si augura altresì che tutti i provvedimenti per la lotta alla criminalità organizzata, indiscutibilmente urgenti, percorrano comunque speditamente il loro *iter* parlamentare.

Anche il senatore GUIZZI ravvisa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che, per i paesi appartenenti alla Comunità europea, la coerenza con le direttive comunitarie e con la legislazione degli altri paesi membri nonché il coordinamento dei tempi di entrata in vigore delle norme, costituiscono il presupposto per l'efficacia dei provvedimenti che intendono contrastare la sempre più pervasiva presenza della grande criminalità organizzata nell'ambito delle attività finanziarie. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Cabras, ricorda che le conclusioni della Commissione antimafia sono state tenute nel dovuto conto e che comunque il provvedimento in titolo comprende norme che riguardano anche intermediari finanziari diversi dalle banche, i quali più di queste ultime sono stati al centro di episodi di riciclaggio.

La Commissione quindi, all'unanimità, dà incarico al relatore Mazzola di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2.

A causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il presidente ELIA sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,30.

Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)

Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)

Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo degli atti degli amministratori (1679)

Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Parere alla 12^a Commissione)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 febbraio scorso.

Il relatore, senatore GUZZETTI, illustra il testo unificato, approvato dalla 12^a Commissione permanente.

In particolare, egli fa notare che tali norme, pur muovendo da una scelta nel senso della regionalizzazione della sanità, finiscono per disciplinare in modo minuzioso ed analitico le competenze assegnate alle regioni, limitandone per conseguenza il concreto esercizio e ledendone l'autonomia. Tali osservazioni di carattere generale si attagliano innanzitutto all'articolo 1 del testo unificato, istitutivo del Fondo sanitario interregionale. Il comma 2 di tale articolo stabilisce infatti che, al fine di stabilire la spesa necessaria per le prestazioni sanitarie, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, procede, entro il 31 luglio 1991 e per un triennio, alla verifica dell'andamento della spesa stessa. In caso di sottostima della spesa sanitaria, le modalità di determinazione del Fondo sanitario interregionale non contengono peraltro - osserva il relatore - alcun meccanismo di garanzia a favore delle regioni, cui spetta il ripiano della spesa stessa.

Al comma 10 dello stesso articolo 1 - prosegue il senatore Guzzetti - si stabilisce che le Unità sanitarie locali assumono la denominazione di aziende di servizi sanitari. Il successivo articolo 4, comma 2, lettera b), stabilisce peraltro che il numero dei componenti di tali aziende è compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di nove membri, in rapporto all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi sanitari da rappresentare. Anche tale previsione, dunque, finisce col limitare l'autonomia delle regioni. Lo stesso rilievo, ad avviso del relatore, va avanzato a proposito della successiva lettera c), che stabilisce che la nomina del consiglio di amministrazione delle aziende di servizi sanitari avviene con voto limitato.

Ulteriori elementi di perplessità sorgono da una riflessione sulla successiva lettera h), dello stesso articolo, laddove si stabilisce che il direttore generale dell'azienda dei servizi sanitari e della azienda ospedaliera è nominato dalla giunta regionale o dalle province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del consiglio di amministrazione. Resta peraltro oscuro il carattere di tale proposta: se essa è da intendersi come vincolante, è infatti incomprensibile il motivo per cui la nomina spetti alla giunta, mentre, in caso contrario, sarà inevitabile l'insorgere di conflitti tra i due organi. Tale modalità di nomina risulta vieppiù discutibile, atteso che i direttori generali vengono individuati tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale, ciò che presuppone il

possesso, da parte di questi soggetti, di requisiti già attentamente valutati. Ulteriori elementi di perplessità sono indotti da una riflessione sui compiti spettanti al direttore generale, cui spettano i compiti di gestione, in considerazione del fatto che il consiglio d'amministrazione interferisce nella gestione stessa.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 11, che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende di servizi sanitari, dalle aziende ospedaliere, dagli istituti a carattere scientifico, dai policlinici, dagli enti di ricerca, dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dagli ospedali militari. Il comma 1 di tale articolo prevede infatti che tale rapporto di lavoro è regolato da accordi sindacali, in deroga pertanto alle disposizioni contenute nella legge-quadro sul pubblico impiego. A tale riguardo, il senatore Guzzetti esprime generali perplessità in merito al recente indirizzo a favore della privatizzazione dei pubblici servizi, da molti considerata erroneamente come una sorta di panacea, idonea a sanare i mali che affliggono il pubblico impiego. In un settore di grande delicatezza, quale è quello della sanità, in particolare, tale scelta appare poco opportuna.

Ulteriori critiche il relatore avanza in merito all'articolo 12, concernente il controllo sugli atti dei consigli di amministrazione delle aziende e del direttore generale, norma che egli giudica lesiva dei principi stabiliti nella recente legge n. 142 del 1990, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali. Tale profilo di perplessità può comunque a suo avviso essere esteso ad altre disposizioni del testo in esame, che contrastano con le norme contenute in tale legge, nella parte in cui esse affidano ai comuni precise funzioni in materia di servizi sociali.

Dopo aver espresso il proprio rammarico, giacchè la Commissione di merito ha già esaurito l'esame del provvedimento, il senatore Guzzetti auspica che, in Assemblea, gli elementi di perplessità e di critica da lui segnalati possano dar luogo ad adeguate riflessioni.

Si apre il dibattito.

Anche il senatore MAFFIOLETTI si duole perchè, il parere, a causa dei tempi dell'esame, non può contribuire ad orientare la Commissione di merito. Ritiene comunque che del parere stesso si dovrà tener conto nel corso dell'esame in Assemblea; confida che esso rappresenti la posizione espressa dal relatore, soprattutto per quanto concerne l'eccessivo dettaglio, con cui all'articolo 4 si circoscrivono le competenze regionali, l'inopportunità di avviare il processo di privatizzazione del rapporto di impiego pubblico a partire dal personale sanitario, come sembra potersi desumere dall'articolo 11, nonchè le questioni relative al riparto delle competenze tra la regione ed i comuni, secondo quanto affermato dal relatore.

In generale, il disegno di legge nel testo unificato sembra concepire le regioni come terminali di un complesso ordinamentale che fa capo al Ministero della sanità, come si può rilevare anche dal già menzionato articolo 4, che finisce con il vanificare, in una formulazione anche piuttosto maldestra, qualunque ambito di autonomia per la potestà legislativa delle regioni.

Dopo aver espresso perplessità sul secondo comma dell'articolo 5, sottolinea la imprecisa redazione del comma 9 dell'articolo 6, che non specifica a chi spetti l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento ivi previsto, salvo un improprio riferimento alla competenza del Ministro della sanità al comma successivo, mentre, a suo avviso, l'atto in questione non può essere adottato che con legge, ovvero, in via subordinata, a seguito di una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ulteriori perplessità suscita la lettura dei commi 3 e 4 dell'articolo 4, che provvedono, in modo sbrigativo e discutibile, a delegificare la riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene su questo punto auspicabile uno stralcio dei commi sopracitati, per non pregiudicare un processo di riorganizzazione che, a suo avviso, andrebbe disciplinato con legge. Anche l'articolo 16, nella parte in cui prevede una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi relativi al riordino del Ministero della sanità, si presta, secondo il senatore Maffioletti, a censure di incostituzionalità, in quanto, pur indicando le materie della delega, non ne pone sufficienti criteri direttivi. In particolare, è inaccettabile la previsione di un collegamento operativo tra il Ministero e le regioni, quando invece è necessario qualificare l'attività del Ministero stesso, nella prospettiva del riassetto, attraverso atti di indirizzo, programmazione e studio.

Il senatore MAZZOLA concorda con quanto affermato dal relatore e dal senatore Maffioletti. Aggiunge a sua volta che occorre soffermarsi su ulteriori, anche se più limitati, profili relativi alla costituzionalità del provvedimento: in particolare, il comma 10 dell'articolo 7, per quanto concerne la composizione dei consigli di amministrazione degli ospedali costituiti in aziende ospedaliere autonome a seguito della presenza di strutture clinicizzate, prevede una immotivata esclusione dei medici docenti universitari; analoghe perplessità suscita la stessa disposizione in ordine alla nomina del direttore generale, per quanto riguarda il parere del rettore dell'università, che, a suo avviso, dovrebbe avere valore più incisivo o quantomeno carattere di proposta.

Infine, è da rilevare che in ordine all'esercizio dell'attività libero-professionale prevista dal comma 3 dell'articolo 11, si configura una situazione di disparità di trattamento a causa della mancata previsione, tra i soggetti per i quali tale attività è ritenuta compatibile, degli psicologi e psicoterapeuti non laureati in medicina.

Il senatore BOMPIANI, dopo essersi dichiarato d'accordo con gran parte delle osservazioni svolte dal relatore, osserva che gli indirizzi adottati con la legge n. 595 del 1985 risultano più rispettosi della autonomia regionale e delle competenze del Ministero di quanto non si ravvisi nel testo unificato. Sottolinea che, tra le questioni attualmente in discussione, rilevano in modo particolare quelle relative al trasferimento delle competenze finanziarie alle regioni, allo scorporo di alcuni ospedali di alta qualificazione nonché alla ridefinizione dei profili professionali delle qualifiche sanitarie, anche in relazione alla recente riforma degli ordinamenti didattici.

Sulla questione sollevata dal senatore Maffioletti circa il riassetto della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ricorda di aver proposto, per la formazione dei quadri amministrativi del sistema sanitario, la costituzione di un apposito istituto, che utilizzasse le esperienze già realizzate in ambito regionale, e che a suo avviso costituirebbe una struttura più agile e meno centralizzata della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Dopo essersi richiamato alle osservazioni svolte dal senatore Mazzola sull'articolo 7, rileva che il comma 3 dello stesso articolo attribuisce al Ministro della sanità la competenza a fissare, con proprio decreto, i requisiti e le procedure ai fini del riconoscimento del carattere scientifico nazionale degli Istituti di ricovero e cura, non prevedendo il concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, che a suo avviso dovrebbe invece ritenersi necessario.

In ordine al comma 1 dell'articolo 6 il senatore Bompiani osserva che la disposizione, che prevede la costituzione in azienda speciale degli ospedali di cui almeno il 50 per cento delle strutture siano clinicizzate a direzione universitaria, potrebbe rivelarsi discriminatoria nei confronti di quelle istituzioni strutture ospedaliere universitarie che si collochino al di sotto di tale soglia mentre, a suo avviso, è opportuno pervenire ad un trattamento più omogeneo, anche al fine di dare attuazione alle norme della legge n. 595 del 1985, che prevedono che i reparti di alta specializzazione vengano allocati prioritariamente presso le facoltà di medicina.

Il senatore ACQUARONE concorda con quanto sostenuto dal collega Bompiani circa l'ingiustificata discriminazione che verrebbero a subire facoltà di medicina ad alta qualificazione. Conferma anche le critiche avanzate dal senatore Mazzola sull'articolo 7, comma 10, anche se possono esservi ragioni di incompatibilità a far parte dei consigli di amministrazione per quanti siano investiti del servizio primario nell'ambito delle cliniche universitarie; le cliniche universitarie d'altre non sono poi formate esclusivamente da personale medico. Conferma altresì i rilievi circa l'ingiustificata esclusione degli psicologi non laureati in medicina dall'elenco di coloro che sono ammessi all'esercizio della libera professione (articolo 11, comma 3). La formula più opportuna deve quindi espressamente comprendere tale figura.

Il senatore FRANCHI auspica anch'egli che la Commissione emetta un parere articolato per evidenziare i numerosi aspetti problematici e critici. Ascoltati gli interventi degli esponenti di maggioranza, concordemente orientati in senso critico, c'è da chiedersi quale sia la paternità di questa riforma, anche se su di essa si sono riversate polemiche non sempre giustificate: i guasti della sanità non sono tutti da attribuire agli amministratori delle USL, nè a questo modello organizzativo. Nella riforma in corso di esame si intendeva, secondo una volontà conclamata, pervenire ad una più netta distinzione tra attività di gestione e direzione dei servizi sanitari; in realtà si osserva invece una completa confusione di competenze secondo quanto posto in evidenza dal collega Galeotti nella precedente seduta. Le preoccupazioni meramente economicistiche risultano prevalenti su quelle di efficienza;

egli teme quindi che si muova verso una sanità privatizzata, e questa si efficiente, a scapito di un'assistenza pubblica gravemente deficitaria. Rilevato che l'attenzione del disegno di legge è per lo più concentrata sul profilo curativo ai danni di quello sociale, sostiene che ignorata del tutto è poi la legge n. 142 del 1990 e trascurato è il necessario coordinamento con la nuova disciplina delle autonomie locali: i comuni sono estromessi da ogni competenza di gestione del servizio sanitario. Nè ciò avviene a vantaggio delle regioni, sostanzialmente ridotte a terminali dell'amministrazione centrale secondo una tendenza che ormai riceve molteplici applicazioni. Egli richiama altresì l'attenzione sulle difficoltà di ordine finanziario che necessariamente si verranno a determinare con il rischio che si riproduca la sottostima della spesa sanitaria. La sua parte politica avanza poi ampie riserve all'indirizzo di privatizzazione che si applica per quanto riguarda lo *status* del personale sanitario; ogni generalizzazione al riguardo è inopportuna ed egli auspica che il Governo voglia riferire al più presto alla Commissione su questo argomento. Domanda quindi che l'articolo 11 del disegno di legge venga stralciato e questa norma possa essere compresa in un'eventuale iniziativa legislativa a carattere organico di riforma del rapporto di pubblico impiego. In conclusione il progetto in discussione non consegue affatto l'obiettivo di far ritrarre i partiti dalla gestione del servizio sanitario, anzi esso riproduce questo inquinamento seppur facendo uso di strumenti più raffinati.

Il senatore PONTONE, nel convenire con le considerazioni emerse nel corso del dibattito, fa osservare che le norme del testo unificato presentano numerosi profili di incostituzionalità, ledono i principi contenuti nella recente legge n. 142 del 1990 e, nel merito, non riescono a dar luogo ad un'autentica riforma del settore. Dopo aver ricordato che, in sede di esame presso la Commissione di merito, la sua parte politica ha già espresso forti critiche nei confronti di tale normativa, il senatore Pontone conclude anticipando la propria contrarietà.

Il senatore MURMURA sottolinea il contrasto esistente tra il testo sottoposto dalla Commissione sanità ed i principi contenuti nella già ricordata legge n. 142, evidenziando, in particolare, i profili di incongruità che emergono da un'esame della struttura e dei compiti assegnati alle aziende e del relativo regime dei controlli. Per questi motivi, risulta a suo avviso affatto incomprensibile la previsione contenuta all'articolo 18, che richiama espressamente i principi della stessa legge n. 142 per quanto non previsto nel testo. Ulteriori perplessità derivano, a suo avviso, dalla disposizione che riguarda la Scuola superiore della pubblica amministrazione, la cui collocazione in questa sede gli pare incongrua. Sulla base di queste considerazioni, il senatore Murmura si dichiara assai critico nei confronti della normativa in esame, che andrebbe pertanto completamente riformulata.

Il senatore VETERE, nel convenire con le considerazioni svolte dai rappresentanti della sua parte politica, sottolinea che il testo approvato dalla Commissione di merito non fornisce risposta convincente al fatto

che la sanità, pur affetta da notevoli disfunzioni, ha comunque dei costi elevati. Egli si sofferma quindi in modo critico sulla tendenza alla parziale privatizzazione dei pubblici servizi, che si dice finalizzata ad inserire nel settore pubblico quegli elementi di efficacia ed efficienza che caratterizzano quello privato. L'estromissione dei partiti dalla concreta gestione delle aziende non riesce comunque, a suo avviso, di per sé sola a fornire adeguate garanzie sui costi e sull'efficienza dei pubblici servizi, e non rappresenta dunque una effettiva soluzione a questi problemi, come egli stesso, nella sua concreta esperienza amministrativa, ha avuto modo di notare.

Agli intervenuti replica quindi il sottosegretario MARINUCCI MARIANI, il quale auspica anzitutto che nel corso dell'esame in Assemblea si possa tenere adeguatamente conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito. Esiste sicuramente il problema della mobilità della popolazione che si reca presso le strutture sanitarie più efficienti ed egli confida che si possa trovare una soluzione in sede di ripartizione del fondo sanitario interregionale. Riguardo alle critiche espresse all'indirizzo dell'articolo 4, comma 2, lettera b), fa presente che la norma modifica una corrispondente disposizione stabilita dalla legge n. 833 del 1978 ed era quindi necessario intervenire con un nuovo atto legislativo. In merito poi alla procedura di nomina del direttore generale, nominato dalla giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione delle aziende di servizi sanitari, egli ritiene di dover essere più ottimista del relatore in quanto non c'è ragione di dubitare della circostanza per cui la proposta del consiglio di amministrazione venga normalmente accolta. L'articolo 18 del testo definito dalla Commissione sanità fa espresso rinvio alla legge n. 142 del 1990, a dimostrazione della volontà di coordinare tra loro queste discipline.

In una interruzione, il relatore GUZZETTI, sottolinea che il testo in esame si esprime in maniera nettamente contraddittoria rispetto al quadro di competenze delineato proprio dalla legge n. 142.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI, riprendendo il proprio intervento, osserva che non è possibile risolvere in sede sanitaria problemi che presentano valenze sociali più ampie. Riguardo poi all'articolo 6, comma 9, ove è previsto un atto di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle regioni e province autonome, il rappresentante del Governo rileva che con tale procedura si provvede unicamente all'applicazione di una normativa già vigente. Rievocata poi brevemente l'origine del disegno di legge governativo, di accompagnamento della legge finanziaria 1990 e che si è arricchito di contenuti ulteriori nel corso di un lungo *iter* parlamentare, il sottosegretario, a proposito della riscontrata assenza di principi e criteri direttivi per la delega legislativa di cui all'articolo 16, si dice disponibile ad esaminare eventuali proposte per l'introduzione di criteri ulteriori e più dettagliati. Chiarisce in seguito che all'articolo 7, comma 10, la prevista esclusione dai consigli di amministrazione degli appartenenti alla facoltà di medicina, rispondeva allo scopo di evitare un possibile conflitto di interessi tra persone che avrebbero cumulato i ruoli di controllori e

controllati; sicuramente involontaria è poi l'esclusione degli psicologi dall'elenco previsto dall'articolo 11, comma 3, seconda parte, per quanto attiene all'esercizio della attività libero-professionale. All'indirizzo del senatore Bompiani fa poi presente le difficoltà che si oppongono ad una revisione della quota del 50 per cento prevista dall'articolo 6, comma 1. Il sottosegretario ritiene poi opportuna la scelta di deferire la formazione del personale amministrativo nel campo sanitario alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche se questa operazione va raccordata con le esistenti scuole regionali.

Il presidente ELIA, avvertendo che l'esame in Senato ha alterato profondamente il testo varato dall'altro ramo del Parlamento, si rammarica che la Commissione esprima il proprio parere quando la Commissione di merito ha già esaurito la fase referente. Egli teme che tra il parere della Commissione affari costituzionali, che si annuncia fortemente critico, e l'attività svolta dalla Commissione di merito si crei una eccessiva divaricazione. Allo scopo quindi di rendere più produttivo l'esame in Assemblea, egli suggerisce l'opportunità di un più stretto raccordo con la Commissione sanità, da ottenere possibilmente con l'intervento personale di alcuni componenti di questo organo. A questo fine potrebbe essere proficuo un breve rinvio dell'approvazione dello stesso parere.

Il senatore GALEOTTI domanda che la Commissione venga al più presto posta in condizione di esaminare uno schema di parere, allo scopo di attuare in modo più chiaro il confronto con la Commissione sanità, secondo il suggerimento del Presidente.

Il senatore MURMURA propone che l'esame possa proseguire e concludersi entro la giornata di domani.

Il senatore GUIZZI, ricordato che anche sul testo di riforma dell'emittenza radiotelevisiva la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere successivo alla conclusione dell'esame in sede referente, conviene con l'osservazione del Presidente sulla gravità sconcertante di un concorde dissenso sul disegno di legge in esame, come rielaborato dalla Commissione sanità. Anch'egli quindi suggerisce di avviare un confronto con alcuni esponenti di questa Commissione.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI fa tuttavia presente che l'impostazione del relatore Guzzetti non sembrava così radicalmente negativa, principalmente sul punto centrale, relativo al trasferimento di questa materia alla competenza delle regioni.

Il senatore MURMURA sostiene a sua volta che l'articolo 18 rappresenta un caso emblematico di scarsa serietà legislativa; a suo avviso la riforma in esame appare peggiorativa rispetto all'esistente.

Dopo un breve intervento del senatore FRANCHI (fa osservare che il parere della Commissione non può che riflettere l'andamento del dibattito e non la sola posizione del relatore), il sottosegretario

MARINUCCI MARIANI ribadisce la posizione del Governo, aperta a possibili miglioramenti, mentre ritiene eccessive e tardive le critiche demolitorie.

Il presidente ELIA fa presente che per il relatore Guzzetti, nonostante quanto osservato dal Sottosegretario, il disegno di legge in esame mantiene un'impronta eccessivamente centralistica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

204^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Coco.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE**Bompiani ed altri: Ordinamento della professione di statistico (278)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore DI LEMBO prospetta l'opportunità di differire ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, anche al fine di predisporre alcuni emendamenti.

Concorda il Presidente COVI ricordando il suo avviso, in linea di principio contrario alla istituzione di nuovi albi professionali quando la stragrande maggioranza dei loro potenziali iscritti non eserciti la libera professione, ma operi come dipendente di strutture pubbliche o private. Si tratta, in tal caso, solo di garantire gli interessi dell'utenza attraverso l'istituzione di un elenco unico nazionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore CORRENTI ed anche il sottosegretario COCO conviene sulla opportunità di riprendere in esame il disegno di legge in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 21 febbraio 1991 alle ore 9, non avrà luogo, per consentire ai senatori di prendere parte ai lavori del Parlamento in seduta comune, che avranno inizio alle ore 9.30.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

140^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIACOMETTI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE**

Rispondendo brevemente all'interrogazione n. 3-01173 (dei senatori Bozzello Verole ed altri), il sottosegretario MASTELLA fa presente che la commissione consultiva militare unica per la concessione delle onorificenze al valor militare non ha sinora ritenuto di esprimere alcun parere sulle domande pervenute da parte delle province e dei comuni indicati nella legge n. 351 del 1988, in quanto questa legge prevede esclusivamente la possibilità di concedere la medaglia d'oro e non già (lasciando un margine di discrezionalità alla commissione consultiva) altro tipo di onorificenza.

La questione è, comunque, sempre oggetto di attento esame da parte del Governo, che intende ricercare le soluzioni più opportune per garantire una concreta attuazione al dettato legislativo.

Nel dichiararsi del tutto insoddisfatto, il senatore BOZZELLO VEROLE tiene a ricordare che per iniziativa dei senatori di tutti i Gruppi parlamentari (ad eccezione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale) in data 7 settembre 1988 era stato presentato il disegno di legge n. 973, volto a riaprire il termine per la concessione della medaglia d'oro al valor militare a talune province e comuni tassativamente indicati che - pur essendosi particolarmente distinti per l'alto contributo (anche in termini di vite umane) dato al Paese durante la Resistenza e la guerra di liberazione - non ebbero modo di presentare le

relative domande entro le date previste dal decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 1945 (e successive modificazioni e proroghe).

Rammenta poi che il predetto provvedimento è divenuto legge dello Stato (6 agosto 1988, n. 351); con tale normativa, il Parlamento ha chiaramente voluto creare le condizioni giuridiche perchè possano essere prese in esame nuove domande, provenienti dai soggetti specificamente elencati nella legge, volte ad ottenere la concessione della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza.

Nonostante il tempo trascorso tra l'entrata in vigore della legge n. 351 del 1988 e la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, la commissione consultiva militare unica (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076) non ha provveduto ad esprimere alcun parere in ordine alle istanze pervenute nè a compiere alcun atto istruttorio; anzi, in data 31 marzo 1989 la predetta commissione unica nazionale per la concessione delle decorazioni al valor militare avanzò una serie di perplessità in ordine all'applicazione della legge n. 351 del 1988, indirizzando una nota all'ufficio legislativo del Ministero della difesa (e per conoscenza al Gabinetto del Ministro) nonchè ai Presidenti delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento.

Con lettera del 4 aprile 1989, il Presidente della Commissione difesa del Senato faceva presente alla predetta commissione consultiva unica (e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro della difesa e all'ufficio legislativo del predetto Dicastero) che «sia il titolo della predetta legge che il suo articolo unico si riferiscono inequivocabilmente a richieste di concessione di medaglie d'oro al valor militare, restando conseguentemente preclusa ogni possibilità di riconoscimento di altro tipo di decorazione».

Nonostante quest'ulteriore precisazione, le domande presentate dai soggetti interessati non hanno sinora avuto alcun seguito e non risultano istruite; cosicchè, a tutt'oggi, cioè a più di due anni di distanza dalla sua entrata in vigore, una legge della Repubblica non ha trovato alcuna concreta applicazione.

Egli ritiene che le perplessità insorte all'interno dell'organo consultivo competente ad esprimersi sulle domande non abbiano alcun fondamento giuridico alla luce del chiaro disposto della legge, potendo benissimo la commissione deliberare di non ravvisare gli estremi per la concessione della medaglia d'oro ma non certo rifiutarsi di istruire le istanze legittimamente trasmesse in base alla legge. Per queste considerazioni gli interroganti avevano chiesto di conoscere i motivi per i quali la legge sia rimasta deliberatamente inapplicata e quali iniziative intendeva assumere il Ministro della difesa per assicurare il rispetto della volontà parlamentare.

Ma a tali legittimi quesiti, conclude il senatore Bozzello Verole, il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna risposta e, conseguentemente, egli non può che ribadire la sua totale insoddisfazione per quel poco che il sottosegretario Mastella ha ritenuto di comunicargli.

*IN SEDE REFERENTE***Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate (2608)**

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 febbraio scorso.

Nel prosieguo della discussione generale, ha la parola il senatore POLI, il quale ricorda che lo scopo fondamentale del disegno di legge è quello di diminuire (e non certo di colmare del tutto) la sperequazione esistente fra la Polizia di Stato e le Forze militari di polizia, che non si traduce solo nell'assenza, nell'ordinamento di queste ultime di un ruolo analogo a quello degli ispettori, ma anche nella più lenta progressione di carriera dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza rispetto ai sovrintendenti della Polizia di Stato, nonchè nella penalizzazione degli appuntati dei due Corpi armati, che permangono, per tutta la carriera, in un ruolo inferiore, equiparato ai caporal maggiori dell'Esercito.

La sperequazione si è accentuata dopo l'approvazione della legge n. 395 del 1990, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria, il cui personale ha ricevuto, a seguito dell'avvenuta smilitarizzazione, particolari gratificazioni.

Va ricordato poi che le funzioni svolte dai sottufficiali dell'Arma e del Corpo nel campo della polizia giudiziaria e tributaria sono sicuramente coincidenti se non superiori a quelle esplicate dagli ispettori della Polizia di Stato.

Nel tentativo di rimuovere le predette situazioni di diseguaglianza, il disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un ruolo dei luogotenenti, analogo a quello degli ispettori della Polizia di Stato, che si colloca gerarchicamente tra i sottufficiali e gli ufficiali; determina i compiti e le funzioni degli appartenenti a tale nuovo ruolo; conferisce deleghe legislative al Governo per la determinazione di gradi, organici, modalità di inquadramento e disciplina dell'avanzamento nel ruolo dei luogotenenti, nonchè detta norme transitorie per regolare il passaggio tra il vecchio ed il nuovo ordinamento. Il provvedimento, infine, prende in esame anche la situazione dei sottufficiali delle altre Forze armate e del Corpo forestale dello Stato.

In particolare, il Governo è delegato ad emanare norme, aventi valore di legge, volte ad individuare quali funzioni, tra quelle svolte dai sottufficiali delle tre Forze armate, siano assimilabili, per contenuti o livello di professionalità, a quelle dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e, conseguentemente, ad adeguare l'attuale disciplina del ruolo dei sottufficiali alle nuove esigenze di riordinamento globale delle carriere.

Il senatore Poli conclude, pertanto, esprimendo la posizione favorevole del Gruppo democristiano sul disegno di legge, pur riservandosi di presentare nel corso dell'ulteriore trattazione alcuni emendamenti migliorativi.

Il senatore GIACCHÈ dichiara preliminarmente che il Gruppo comunista-PDS condivide le linee generali del provvedimento, ma ritiene che i termini del problema debbano essere approfonditi attentamente.

In particolare, mentre la legge n. 395 del 1990 (relativa al Corpo di polizia penitenziaria) ha operato una effettiva equiparazione di detto personale con quello della Polizia di Stato, il provvedimento in esame, lungi dall'ottenere questo risultato, rischia di rendere ancor più farraginoso la gerarchia e la carriera militare. Esso si propone, infatti, di introdurre, tra i sottufficiali e gli ufficiali, un ruolo nuovo, quello dei luogotenenti, che, presumibilmente, si articolerà a sua volta su più gradi.

Oltretutto, appare poco omogeneo il sistema dell'inquadramento nel nuovo ruolo, che si realizzerebbe attraverso due fasi distinte: sulla base di una semplice domanda per i marescialli maggiori con carica speciale e, invece, a seguito di concorso per titoli e di colloquio per i marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti.

Il senatore Giacchè critica, inoltre, la scelta dello strumento della delega legislativa per risolvere il problema ulteriore dell'equiparazione al nuovo ruolo dei luogotenenti dei sottufficiali delle tre Forze armate assimilabili ai primi per contenuti o livello di professionalità. Occorrerebbe, infatti, un riassetto contestuale di tutta la materia, ad evitare che, nel momento in cui si cerca di sanare una sperequazione, se ne creino delle nuove. Sul piano più squisitamente politico, poi, il disegno di legge, nell'aumentare i gradi della gerarchia militare, non sembra porsi correttamente in linea con la clamorosa esigenza di un nuovo, più agile e pratico, modello di difesa.

Il senatore Giacchè propone, piuttosto, una diversa concezione del nuovo ruolo, articolato non per gradi, ma per funzioni (quali quelle di specialista ed aiutante). Sarebbe opportuno altresì cogliere l'occasione per introdurre norme relative alla promozione al grado superiore degli appartenenti al ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, al Corpo unico degli specialisti della Marina e al ruolo unico specialisti dell'Aeronautica.

Conclude proponendo la istituzione di un comitato ristretto, nonché l'effettuazione di audizioni dei rappresentanti delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza della rappresentanza militare, nonché dei Comandanti generali dell'Arma e del Corpo e del Capo di Stato maggiore della difesa.

Il senatore BOZZELLO VEROLE, dopo aver ricordato di aver già dato atto al Governo, nella scorsa seduta, di avere prontamente recepito, con la presentazione di questo disegno di legge, il contenuto di un ordine del giorno approvato dalla Commissione in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1991, esprime perplessità sulle richieste del senatore Giacchè, in quanto è assolutamente necessario varare la normativa in tempi brevi, per eliminare la più evidente delle sperequazioni esistenti tra Polizia di Stato e Forze militari di polizia.

In un secondo momento, il Governo potrà presentare al Parlamento un ulteriore provvedimento volto a risolvere in termini più generali

l'annoso problema dell'equiparazione integrale tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza.

Il relatore IANNI, dopo aver dichiarato di concordare con l'opinione del senatore Bozzello Verole, afferma che lo strumento della delega legislativa per risolvere il problema dell'equiparazione ai luogotenenti dei sottufficiali delle tre Forze armate appare senz'altro condivisibile e opportuno, in quanto tale materia richiede una attenta riflessione, anche nei suoi aspetti tecnici, che potrà essere compiuta dal Governo nei prossimi 11 mesi (termine concesso, appunto, dall'articolo 3 per l'emanazione dei decreti legislativi).

Conclude, insistendo per una rapida approvazione del provvedimento, che potrà comunque subire talune modifiche migliorative.

Dopo un altro breve intervento del senatore GIACCHÈ (il quale precisa che la richiesta di costituire un comitato ristretto, lungi dall'aver un intento dilatorio, è volta a favorire la formulazione di un testo che dia una corretta e compiuta risposta a tutti i problemi di questa complicata materia), il sottosegretario MASTELLA afferma che l'esigenza di far presto appare prioritaria su tutte le altre questioni, pur condivisibili, sollevate dagli oratori che sono sin qui intervenuti ed auspica, pertanto, che si possa procedere, sin dalla prossima settimana, all'esame dell'articolato.

Su suggerimento del relatore IANNI, la Commissione concorda sull'opportunità di accogliere solo parzialmente le richieste del senatore Giacchè, nel senso di costituire un comitato ristretto che si riunirà esclusivamente nella giornata di martedì 26 febbraio prossimo e che riferirà poi nella giornata successiva alla Commissione plenaria sulle conclusioni cui sarà pervenuto in merito all'articolato.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato alla prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta, già convocata per domani 21 febbraio 1991, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

240^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alla ore 15,45.

IN SEDE REDIGENTE**Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale (1896)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 ottobre 1990.

Il relatore CORTESE ripercorre l'*iter* del provvedimento, ricordando in particolare i lavori dell'apposita Sottocommissione, nell'ambito della quale si sono confrontati numerosi testi sulla base essenzialmente degli indirizzi del Governo.

Una particolare menzione merita l'articolo 1, che prevede poteri di indicazione programmatica per il Parlamento, compiti di individuazione dei programmi da parte del CIPE e assegnazione ai ministri competenti dell'esecuzione dei progetti. È prevista anche l'integrazione del CIPE con i presidenti delle regioni interessate. Inoltre, i progetti vengono presentati al Ministero del bilancio ed il CIPE alla fine decide le priorità. Tutta la procedura si dovrebbe esaurire nel giro di 300 giorni.

Illustra poi gli altri articoli della bozza di articolato, in materia di istruzione e deliberazione degli interventi programmati, realizzazione dei progetti, accordi di programma, imputazione delle spese di programmazione e procedure di finanziamento, con particolare riguardo all'intervento nel Mezzogiorno.

Fa poi presente che uno dei punti affrontati è stato quello relativo alla riserva di una quota del 70 per cento, per gli scopi di cui all'articolo 1, delle risorse messe a disposizione ogni anno dalla legge finanziaria.

Conclude riservandosi di esprimere le proprie osservazioni sugli emendamenti del Gruppo socialista.

Il senatore ZANELLA illustra gli emendamenti del Gruppo del PSI, incentrati essenzialmente su una riformulazione dell'articolo 7, allo scopo di restituire alla normativa forti potenzialità programmatiche, prevedendo una possibilità di indebitamento da parte del Tesoro e poteri del Ministro del bilancio in ordine alla destinazione delle somme per gli accordi di programma, con copertura sul fondo relativo al FIO.

Il relatore CORTESE fa presente che la questione più rilevante da affrontare riguarda l'articolo 7 e la possibilità di usare il fondo di parte capitale per la copertura dell'ammortamento dei mutui. La questione più importante riguarda però in fatto che gli emendamenti del Gruppo socialista ripropongono il vecchio meccanismo del FIO, il che priva parzialmente della propria utilità tutto il disegno di legge all'esame.

V'è anche da chiedersi il motivo della soppressione, sempre proposta dal Gruppo socialista, della norma che vieta agli enti richiamati dall'articolo 6, comma 3, la possibilità di eseguire le opere.

Il presidente ANDREATTA fa presente che la proposta socialista ha dei limiti di copertura per quanto concerne l'iscrizione di un limite di impegno e incontra vincoli nella impossibilità di iscrivere linee di indebitamento *ad hoc*.

Il senatore VIGNOLA, dopo aver dato atto al relatore della sua sagace conduzione della Sottocommissione, fa presente che il risultato descritto è apprezzabile, anche se parziale, in quanto il punto rimasto ancora da chiarire è che deve essere il Ministro titolare a promuovere l'accordo di programma: si tratta di un punto solo sfiorato peraltro dalla nuova formulazione proposta dal Gruppo socialista.

A suo avviso, lo strumento dell'accordo di programma appare il più idoneo e vanno quindi condivise le riserve del relatore sulle proposte volte a far rivivere il vecchio strumento del FIO.

Il senatore SPOSETTI fa presente che la recente legge sulle autonomie locali ha una impostazione che porta a conclusioni opposte rispetto a quelle cui pervengono le soluzioni prospettate.

Il senatore VIGNOLA, nel condividere l'insufficienza della proposta del Gruppo socialista di soppressione del comma 4 dell'articolo 6, fa presente che l'impostazione complessiva illustrata dal senatore Zanella non evita il rischio di dar luogo a programmi di settore di dimensioni tali da risultare difficilmente governabili nel corso del tempo.

Si riserva comunque di esprimere valutazioni più circostanziate nelle prossime sedute dedicate all'argomento.

Il senatore ZANELLA fa presente che lo scopo della soppressione del comma 4 dell'articolo 6 è di garantire la professionalità anche per i

soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, che si occupino della esecuzione delle opere.

Si apre un dibattito, cui prendono parte il relatore CORTESE (a parere del quale è necessario pensare ad una regolamentazione pubblica delle società che effettuano opere di pubblica utilità), il senatore SPOSETTI (che reitera la propria richiesta di avere informazioni più precise in materia di contabilizzazione dei contratti di programma) e il presidente ANDREATTA (che, dopo aver condiviso le preoccupazioni espresse negli accordi di programma già conclusi, osserva che va adeguatamente approfondito il recente orientamento che intende far assumere al momento della determinazione delle risorse un valore secondario rispetto all'assunzione degli impegni, anche se un altro rilevante rischio è quello di privilegiare una politica di annunci a detrimento dell'ordinaria manutenzione).

Dopo che il sottosegretario PICANO si è riservato di esprimere in altra seduta le valutazioni del Governo sulle proposte del Gruppo socialista, il presidente ANDREATTA fa presente di condividere le osservazioni del senatore Vignola sotto il profilo dell'impostazione generale del provvedimento, anche perchè, se un'amministrazione è in grado di realizzare un progetto, non v'è ragione di prevedere un intervento di un soggetto terzo.

Ad avviso del senatore BOLLINI la dizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del testo proposto dal relatore, laddove prevede la possibilità di attingere risorse dai capitoli di bilancio, si presta all'utilizzazione delle risorse stanziare in bilancio, in senso difforme rispetto alla ragione della loro iscrizione nello stesso. Infatti, un potere di manovra che vada al di là della parte discrezionale del bilancio rischierebbe di scardinare i meccanismi dell'attività amministrativa.

Ad avviso del relatore CORTESE tale non è l'intendimento della disposizione citata, poichè il potere di utilizzare risorse può riguardare esclusivamente quelle le cui finalità siano compatibili con gli interventi che si intendono attuare. In ogni caso, al testo si potranno apportare le opportune modifiche migliorative.

Il presidente ANDREATTA osserva che non può condividersi l'opzione di creare una sorta di «pool» di disponibilità finanziarie utilizzabili per interventi difformi rispetto a quelli relativi alla finalizzazione originaria delle risorse stesse.

Propone infine di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana.

Concorda la Commissione e il seguito della discussione è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

324^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Merolli e per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Nomina del Presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane**

(Parere al Ministro del tesoro) (Esame)

Il senatore NERI riferisce favorevolmente sulla proposta di nomina del dottor Mario Crenca a Presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

Il senatore DE CINQUE dichiara di condividere la proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore GAROFALO, dopo aver sollevato obiezioni di carattere generale e metodologico sulle procedure di nomina dei presidenti di enti pubblici, preannuncia l'astensione dei senatori del Gruppo comunista-PDS.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di esprimere un motivato parere favorevole che risulta approvata con 11 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti.

Partecipano alla votazione i senatori Beorchia, Berlanda, Bertoldi, Brina, Candioto, Cappelli, Cavazzuti, De Cinque, Favilla, Garofalo, Leonardi, Marniga, Neri, Salerno e Santalco.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alla ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE**Cariglia ed altri: Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885)**

Malagodi ed altri: Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge) (1340-bis)

Cavazzuti ed altri: Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320)

Forte ed altri: Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il senatore BEORCHIA, dopo aver dichiarato di condividere la relazione a suo tempo svolta dal senatore Triglia, propone che, prima di dar seguito all'ulteriore *iter* dei provvedimenti, la Commissione proceda all'audizione dei soggetti responsabili degli enti interessati ad un futuro processo di privatizzazione. Il novero degli enti in questione sembra peraltro restringersi sia in seguito alla volontà politica di escludere dal campo di applicazione della emananda disciplina gli enti di gestione delle partecipazioni statali, sia a causa della normativa sulla ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico, di cui alla legge n. 218 del 1990.

Il presidente BERLANDA dichiara che la Commissione potrà più opportunamente pronunciarsi sulla proposta del senatore Beorchia al termine della discussione generale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Covello ed altri: Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 ottobre 1990.

Il senatore BERTOLDI ricorda come la legge n. 113 del 1983 (che il disegno di legge in esame intende modificare) fu considerata, a suo tempo, uno strumento legislativo idoneo a porre fine alla situazione di incertezza e di illegalità riguardante buona parte del territorio urbano del comune di Praia a Mare. Il fatto che molte delle edificazioni siano state realizzate con il beneplacito di varie autorità amministrative competenti e l'impossibilità di accettare il rovesciamento di un

principio del diritto (secondo cui chi costruisce un immobile abusivamente su un terreno demaniale ne perde automaticamente la proprietà), rafforzano le motivazioni della proposta dei senatori del Gruppo comunista-PDS: il comune di Praia a Mare diventi proprietario del compendio demaniale in questione e ceda ai privati il solo diritto di superficie, rendendosi così possibile una più adeguata definizione del prezzo e dei criteri di cessione dei beni in questione.

Dopo aver espresso profonde riserve sui criteri di valutazione adottati dall'Ufficio Tecnico Erariale (UTE) di Cosenza che, per quanto corretti, possono risultare tali da rendere impraticabile la stessa scelta operata con la citata legge n. 113, l'oratore sottolinea come, nel procedere all'esame dei correttivi da porre a tale normativa, occorra adottare tutte le cautele possibili per evitare che l'interesse generale della collettività venga in qualche modo vulnerato. Tale prudenza, a cui invita lo stesso parere reso dalla 5^a Commissione, rende opportuno non solo riesaminare la documentazione acquisita in passato dalla 6^a Commissione su disegni di legge concernenti la stessa materia, ma anche richiedere all'UTE di Cosenza una nota esplicativa sui criteri seguiti nelle valutazioni e nella definizione dei canoni.

Il relatore NERI, dopo aver fornito alcuni chiarimenti, afferma che i canoni di affitto sono stati definiti e sanati a tutto il 31 dicembre 1970. Si dichiara disponibile ad un ulteriore approfondimento del provvedimento in esame, sottolineando tuttavia come la controversia in atto non sia risolvibile se non fissando congruamente i prezzi di cessione dei beni in questione.

Il presidente BERLANDA propone di fissare, quale termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti, le ore 18 di mercoledì 27 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

325^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del presidente
BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Rubbi e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie (2662), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BEORCHIA riferisce favorevolmente sul provvedimento, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Con il decreto legge in esame il Governo ha inteso recepire le indicazioni di qualificati organismi internazionali e dare seguito ad alcune normative vigenti, nonché al disegno di legge n. 2330, già approvato dal Senato. Dopo aver ricordato che la Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni che hanno reso più organico il provvedimento, il relatore passa all'esame delle singole norme del decreto-legge e, in particolare, dell'articolo 1, il quale introduce una modifica alla disciplina del sistema dei pagamenti per quanto attiene alle modalità del trasferimento di denaro nell'ambito del territorio nazionale. La soglia dalla quale scatta la nuova disciplina, fissata in 20 milioni di lire dal decreto, è stata ridotta a 15 milioni dall'altro ramo del Parlamento; tuttavia, anche in considerazione del più alto limite di 15.000 *Ecu* fissato da una recente direttiva comunitaria in materia di lotta al fenomeno del riciclaggio, ritiene che tale limite debba essere riportato almeno alla previsione originaria. L'articolo 2, nel prevedere alcuni obblighi di identificazione e registrazione, stabilisce, tra l'altro, l'istituzione, a carico degli intermediari abilitati, di un archivio unico informatizzato che sembra costituire una duplicazione sia rispetto alla banca dati unica centralizzata (introdotta dalla Camera dei deputati con l'articolo 2 del disegno di legge di conversione) sia rispetto al già esistente archivio «clienti». Quanto all'articolo 3, che pone degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette in capo a particolari categorie di soggetti, esprime preoccupazione in ordine all'indicazione generica degli elementi che debbono indurre all'identificazione del caso sospetto.

Dopo aver richiamato la norma, introdotta dalla Camera dei deputati, concernente la collaborazione tra le autorità di vigilanza per il perseguimento delle finalità del decreto-legge (articolo 3-*bis*), nonché la disposizione che tipizza le figure degli intermediari abilitati (articolo 4), il relatore sottolinea come la novità più rilevante del provvedimento sia costituita dalla introduzione (sempre da parte dell'altro ramo del Parlamento) della disciplina delle società finanziarie (articoli da 4-*bis* a 4-*sexies*). A parte la difficoltà di interpretare senza equivoci il combinato disposto del comma 1 dell'articolo 4-*bis* e del comma 1 dell'articolo 4-*ter*, il sistema normativo in questione appare condivisibile, anche perchè è mutuato dalla disciplina che regola settori simili. In particolare, viene definita una serie di regole relative alla forma societaria, al capitale sociale ed ai requisiti di onorabilità dei soci e degli esponenti, rinviando poi le modalità attuative ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Dopo aver brevemente illustrato i restanti articoli del decreto-legge, il relatore si sofferma sull'articolo 2 del disegno di legge di conversione,

(introdotto dalla Camera dei deputati), con cui si istituisce presso il Ministero del tesoro, una banca dati unica centralizzata per garantire l'efficacia del complesso delle nuove disposizioni «antiriciclaggio». Dichiara di condividere le preoccupazioni, già espresse dal Governatore della Banca d'Italia, relative all'adozione nel nostro paese di uno strumento che potrebbe avere effetti distorsivi e penalizzanti nei rapporti con i mercati finanziari internazionali ancora privi di questo genere di banche-dati. Peraltro, tale struttura pare destinata alla raccolta di dati relativi ad un solo aspetto del fenomeno del riciclaggio e cioè quello connesso alle operazioni per contanti di importo superiore a 15 milioni di lire.

Il sottosegretario SACCONI manifesta la disponibilità del Governo a valutare attentamente le eventuali proposte emendative che dovessero essere presentate, purchè con esse sia salvaguardato il delicato equilibrio raggiunto tra il libero esercizio dell'attività economica ed i vincoli necessari a contenere i preoccupanti reati che stanno dietro al fenomeno del riciclaggio, in conformità con la normativa comunitaria.

Il presidente BERLANDA propone di fissare, quale termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti, le ore 17 di martedì 26 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Cariglia ed altri: Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885)

Malagodi ed altri: Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge)

Cavazzuti ed altri: Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320)

Forte ed altri: Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il senatore GAROFALO sottolinea come intorno al tema delle privatizzazioni si sia giunti ad un grado di consapevolezza e di approfondimento assai rilevante. Tuttavia, affinché l'azione del legislatore possa svolgersi nel modo più proficuo, è necessario fissare gli obiettivi di fondo degli interventi che si vanno realizzando.

Innanzitutto, l'individuazione di opportune procedure di alienazione del patrimonio mobiliare pubblico non dovrebbe trovare principale motivazione nella necessità di reperire risorse finanziarie, ai fini del risanamento della finanza pubblica. Al contrario, quest'ultimo risultato dovrebbe avere carattere consequenziale e in qualche modo residuale: infatti, l'obiettivo da perseguire deve essere quello, più generale, di miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema economico e, più in particolare, delle singole entità economiche. Sotto quest'ultimo aspetto, l'adozione della forma societaria da parte degli enti pubblici economici costituisce certamente un intervento opportuno al fine di migliorarne la gestione.

Occorre poi considerare l'altro aspetto collegato all'area sulla quale è destinato ad incidere l'intervento normativo. Da questo punto di vista, l'oggetto delle privatizzazioni, così come individuato nel provvedimento proposto dalla maggioranza, appare senz'altro mal delineato e disomogeneo, rendendolo quindi difficilmente perseguibile.

Devono inoltre essere attentamente valutati quali possano essere i risultati che realisticamente si possono ottenere dal processo di privatizzazione; certamente tale processo verrebbe a rafforzare e a rinvigorire il nostro mercato mobiliare, ma siffatto obiettivo deve essere perseguito soprattutto con altri tipi di intervento.

Per quanto riguarda gli enti di gestione delle partecipazioni statali, non appare opportuno che essi restino fuori dal processo di privatizzazione (come è stato proposto da qualcuno). Si avverte infatti la necessità di procedere ad una riorganizzazione del settore che investa anche gli aspetti istituzionali e, in particolare, il ruolo del ministero delle partecipazioni statali.

Infine, occorre sottolineare che la normativa che si va delineando dovrà tendere, innanzitutto, ad organizzare un sistema generale di regole in grado di assicurare la trasparenza e l'attribuzione di precise responsabilità nelle procedure di privatizzazione.

Concludendo, il senatore Garofalo, aderisce alla proposta di dar corso ad un programma di audizioni che risulti il più ampio possibile, al fine di raccogliere tutti gli elementi di conoscenza per procedere proficuamente nel disciplinare una materia così complessa e delicata.

Il senatore FAVILLA sottolinea innanzitutto la delicatezza e l'importanza della materia oggetto dei provvedimenti in esame. Si tratta, nella sostanza, di procedere ad un ripensamento complessivo delle strategie di intervento pubblico in economia. L'ottica nella quale vanno inseriti gli interventi proposti deve appunto essere quella di politica economica generale, risultando riduttive quelle interpretazioni che tendono a dare alle politiche di privatizzazione il semplice obiettivo di reperire risorse per far fronte all'enorme volume di debito pubblico accumulato e alle necessità connesse al processo di risanamento della finanza pubblica.

Dopo aver ripercorso le tappe fondamentali dell'intervento dello Stato nell'economia, attraverso l'assunzione di partecipazioni societarie (che talvolta ha risposto a precisi disegni strategici e talvolta invece è stato conseguenza di interventi di risanamento e di salvataggio di imprese o settori in difficoltà), il senatore Favilla si sofferma ad

esaminare alcuni aspetti che potranno utilmente essere approfonditi nel corso dell'esame dei provvedimenti.

In particolare, l'adozione della forma giuridica di società per azioni da parte degli enti pubblici economici appare una soluzione valida ma non necessaria in tutti i casi; infatti, tale trasformazione è opportuna solo quando rappresenta un intervento propedeutico in vista della successiva alienazione delle azioni in mano pubblica o quando le caratteristiche dell'attività spiccatamente economica svolta dall'ente richiedono l'adozione di una struttura organizzativa più idonea, per agilità, a competere sul mercato con le società private.

Un altro aspetto che deve essere attentamente considerato è quello dell'individuazione dei settori economici nei quali procedere ad un più ampio processo di privatizzazione. In effetti, vi sono dei settori nei quali non si giustifica una massiccia presenza dell'operatore pubblico e nei quali si potrebbe senz'altro procedere ad opportune alienazioni delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dallo Stato: si tratta, in particolare, del settore bancario e di quello assicurativo, del settore delle costruzioni e dell'ingegneristica, di quello meccanico e, infine, del settore alimentare. Vi sono invece settori strategici dal punto di vista della politica economica, nei quali la presenza dell'operatore pubblico deve essere mantenuta o altri settori caratterizzati da risultati di gestione strutturalmente incerti o negativi perchè influenzati dal perseguimento di obiettivi di rilevanza sociale (quale quello dei trasporti). In questi ultimi casi, appare difficile procedere a forme di privatizzazione, che finirebbero per complicare l'attuazione dei periodici interventi di risanamento, per le quali non vi sarebbe peraltro convenienza ad investire da parte dell'operatore privato.

Uno degli obiettivi perseguiti dai provvedimenti in esame è quello di realizzare, attraverso un ampio processo di privatizzazione, un azionariato diffuso presso il pubblico dei risparmiatori. Certamente, tale risultato potrà essere raggiunto solo se verrà assicurata la «profittabilità» delle società derivanti dai processi di trasformazione degli enti pubblici economici. Tuttavia, sarà necessario studiare opportune modalità di collocamento delle azioni sul mercato, al fine di assicurare la necessaria appetibilità di tali investimenti.

Un ultimo aspetto che dovrà essere attentamente approfondito è quello relativo all'attribuzione all'erario degli introiti derivanti dalle alienazioni delle partecipazioni. Infatti, gran parte delle aziende alienabili sono società per azioni controllate da enti di gestione: conseguentemente, il ricavato della vendita delle partecipazioni verrebbe acquisito da tali enti. Occorrerà quindi studiare i meccanismi più opportuni per conciliare le esigenze connesse al risanamento dei conti pubblici con la necessità di assicurare un adeguato grado di adesione degli enti di gestione alla politica di privatizzazione.

Il senatore CAVAZZUTI si sofferma ad evidenziare le motivazioni di base che hanno condotto alla predisposizione del disegno di legge da lui proposto. Chiarire quale sia l'ottica nella quale inquadrare il processo di privatizzazione servirà, peraltro, ad evidenziare quali siano i possibili punti di convergenza con gli altri provvedimenti proposti e quale sia la possibilità di giungere alla formulazione di un testo sul quale poter registrare un ampio consenso.

Innanzitutto, il processo di privatizzazione non può essere ridotto alla semplice trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici. Inoltre, l'obiettivo delle dismissioni non può essere quello di reperire risorse per il risanamento delle finanze dello Stato, perchè così facendo si restringe di molto l'area di intervento: infatti, sia l'alienazione delle partecipazioni statali, sia quella delle aziende di credito non porterebbe benefici alle casse dello Stato, poichè il ricavato delle alienazioni verrebbe introitato dagli enti di gestione o dagli enti che controllano le aziende di credito. Il processo di privatizzazione si ridurrebbe quindi a ben poca cosa e non richiederebbe un intervento legislativo di particolare importanza e consistenza.

L'obiettivo non può essere neanche quello di rinvigorire il mercato mobiliare attraverso la semplice trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali, con il successivo collocamento sul mercato di quote di tali società. Infatti, condizione fondamentale perchè si possa avere una quotazione in borsa è che tali società abbiano una capacità reddituale autonoma: tale condizione non sembra possa essere assicurata da *holdings* come IRI e ENI. L'adozione del modello di società per azioni appare opportuno solo perchè esso stabilisce parità di condizioni con gli operatori privati.

In realtà, l'ottica nella quale deve essere inquadrato il processo di privatizzazione è quella che mira a sviluppare e a rafforzare il mercato mobiliare. La ricerca delle condizioni per conseguire tale miglioramento rappresenta certamente un obiettivo più naturale per l'intervento del legislatore, che deve sempre tendere ad introdurre normative generali di riforma, al di là degli interessi contingenti. Da parte di tutti viene infatti avvertita la necessità di rafforzare il nostro mercato mobiliare, anche al fine di porlo in condizione di reggere i confronti internazionali derivanti dalla globalizzazione dei mercati finanziari. Un ampio processo di privatizzazione è certamente in grado di rivitalizzare, come è accaduto in altri paesi, il mercato borsistico, inducendo gli operatori privati a trovare in esso un utile strumento per l'investimento ed il reperimento di capitali. Occorre sottolineare, inoltre, che un accresciuto «spessore» del mercato garantirebbe condizioni di efficienza economica per l'attività delle nuove società di intermediazione mobiliare.

Solo in questa ottica si giustifica un ampio intervento regolatore del Parlamento che miri ad individuare con precisione le procedure di alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato, le tecniche di vendita, e le altre innovazioni normative che si renderanno necessarie per realizzare un diffuso azionariato popolare.

Il presidente BERLANDA rilevato che, rispetto ai provvedimenti in esame, il disegno di legge n. 2381 appare di più ampio contenuto, propone un approccio concreto per procedere alla alienazione di enti pubblici economici, passando attraverso una preventiva trasformazione degli stessi in società per azioni. Tuttavia, condivide la necessità di definire preliminarmente l'obiettivo che bisognerà attribuire alla emananda disciplina delle privatizzazioni.

Conclusasi la discussione generale, il relatore TRIGLIA, intervenendo in sede di replica, sottolinea come i temi trattati dai provvedimenti

(tra i quali spiccano per maggiore organicità i disegni di legge n. 2320 e n. 2381) abbiano una enorme valenza politica, in quanto sottendono differenti concezioni della politica economica. Al fine di superare le difficoltà necessariamente connesse ad obiettivi troppo ampi, propone di procedere per fasi successive, fissando obiettivi concreti e di più rapida attuazione. In effetti, una volta stabiliti i criteri generali con cui operare le alienazioni dei pacchetti azionari di proprietà pubblica, si potrebbe cominciare ad applicarli per la cessione di una prima serie di società, al fine di perseguire l'obiettivo di 6.000 miliardi fissato dal Governo quale gettito derivante dalle cessioni in questione. Il secondo obiettivo che dovrà porsi la futura disciplina delle privatizzazioni sarà quello di rafforzare il mercato mobiliare, sia come quantità di titoli quotati, sia come numero di soggetti titolari di azioni. In conclusione, pur dichiarando di condividere alcune osservazioni del senatore Cavazzuti, dichiara che il disegno di legge n. 2381, opportunamente modificato ed integrato, può costituire una valida base di riferimento per il prosieguo dei lavori.

Il presidente BERLANDA dichiara di voler prendere in considerazione la richiesta avanzata (nella seduta antimeridiana) dal senatore Beorchia di procedere all'audizione dei soggetti responsabili degli enti potenzialmente interessati al futuro processo di privatizzazione; suggerisce, a tal proposito che, in una prima fase, ci si potrebbe limitare a richiedere ad alcuni di tali enti delle memorie scritte riguardanti la problematica in esame, attivando, in particolare, la procedura di cui all'articolo 47 del Regolamento del Senato.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani alle ore 9,30, non avrà più luogo; resta peraltro confermata la convocazione pomeridiana delle 15,30.

La seduta termina alle ore 18.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDI 20 FEBBRAIO 1991

263^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA*La seduta inizia alle ore 9,35.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente SPITELLA dà conto delle modificazioni al calendario dell'Assemblea deliberate ieri dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Segue quindi un breve dibattito sul programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana, nel quale intervengono ripetutamente i senatori MANZINI, CALLARI GALLI e BOMPIANI, nonché lo stesso PRESIDENTE.

Si conviene infine che la Commissione potrà riunirsi nel primo pomeriggio di martedì 26 febbraio prossimo, per proseguire, nel quadro dell'esame in sede referente dei disegni di legge sulla scuola secondaria superiore, il dibattito avviato ieri sui documenti elaborati dalla commissione Brocca. Negli spazi lasciati eventualmente disponibili dalle sedute dell'Assemblea, potranno riunirsi taluni Comitati ristretti.

*La seduta termina alle ore 9,50.***264^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
SPITELLA*Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Facchiano.**La seduta inizia alle ore 16,20.*

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato ha inviato una lettera per dare atto alla Commissione dell'impegno riservato all'esame del provvedimento recante un finanziamento straordinario all'Accademia della Crusca.

*AFFARI ASSEGNATI***Elenco dei progetti approvati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 23 gennaio 1991, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 19 aprile 1990, n. 84**

(Esame e rinvio)

Il relatore AGNELLI Arduino riferisce sul documento in titolo, osservando preliminarmente che in sede di approvazione della legge n. 84 del 1990 la Commissione aveva inteso assicurare, con gli interventi ivi previsti, la realizzazione di strumenti idonei a tutelare il patrimonio artistico italiano, in vista dell'apertura del mercato comunitario del 1993, specie riguardo ai beni mobili. In quella sede si sottolineò l'importanza di tener conto dell'esperienza di catalogazione già avviata con i cosiddetti giacimenti culturali sia pure alla luce dei giudizi molto differenziati espressi al riguardo.

La 7^a Commissione approvò anche un ordine del giorno, d'iniziativa del Presidente, volto ad affermare alcuni principi cui il Ministro avrebbe dovuto attenersi in sede di attuazione.

In primo luogo s'impegnava il Governo a coinvolgere negli interventi di catalogazione le strutture centrali e periferiche del Ministero; dal documento inviato non emerge se tale coinvolgimento vi sia stato, quanto meno rispetto alle sovrintendenze, i cui progetti approvati risultano soltanto 10.

Il ministro FACCHIANO, in un breve intervento, afferma che i progetti elaborati dalle strutture del Ministero sono 17 e assorbono il 50,2 per cento degli stanziamenti contenuti nella legge n. 84.

Il relatore AGNELLI Arduino replica che la percentuale citata dal Ministro si raggiunge soltanto considerando i progetti elaborati sia dalle sovrintendenze che dagli istituti centrali, circostanza che conferma la sua precedente osservazione. Inoltre, giudica grave che proprio alcuni progetti delle sovrintendenze siano stati dichiarati inammissibili: ciò lo induce a temere preoccupanti carenze funzionali delle suddette strutture.

Dall'esame dell'elenco risultano disattese anche le altre indicazioni contenute nell'ordine del giorno, relative all'utilizzazione prioritaria della catalogazione già svolta (infatti alcuni progetti tesi proprio ad assicurare tale continuità non sono stati approvati) e al coinvolgimento delle regioni e degli istituti universitari (i progetti regionali approvati sono soltanto quattro, mentre non risulta alcun intervento degli istituti universitari). A questo proposito esprime forti perplessità sulla mancata utilizzazione di potenzialità notevoli esistenti nell'ambito delle facoltà di

architettura, di lettere, magistero, ma soprattutto nei nuovi corsi di laurea di conservazione dei beni culturali, che avrebbero dovuto essere un prioritario punto di riferimento per la catalogazione del nostro patrimonio artistico.

L'indicazione più rilevante contenuta nel citato ordine del giorno riguardava le priorità nella scelta dei progetti da finanziare: in primo luogo quelli volti alla catalogazione dei beni mobili, ritenuti i più soggetti al pericolo di sottrazione. Il decreto ministeriale approva invece una serie di progetti per la catalogazione di monumenti, di sicuro meno soggetti al rischio suddetto.

Ulteriori perplessità il relatore ravvisa in ordine ai criteri, per la verità piuttosto oscuri, adottati dal Governo per suddividere gli stanziamenti della legge n. 84 tra i diversi progetti approvati: infatti risulta che alcuni di essi sono stati finanziati totalmente, altri secondo percentuali molto differenziate, alcune delle quali addirittura irrisorie per cui non si comprende quale destino essi potranno avere. Chiede quindi che il Ministro fornisca indicazioni al riguardo.

Il documento in titolo inoltre non fornisce alcuna informazione sul contenuto dei progetti approvati e sui criteri di valutazione adottati dagli organi competenti.

In conclusione il relatore ribadisce le sue perplessità circa la validità degli strumenti adottati per raggiungere l'obiettivo di tutelare il patrimonio artistico italiano dai rischi collegati con l'apertura dei mercati e non ritiene che si sia perseguito neanche l'altro obiettivo di rafforzare le strutture pubbliche, stabilendo migliori connessioni con gli enti locali e le imprese, o mettendo a frutto il patrimonio di lavoro già realizzato con i giacimenti culturali. In sostanza, l'impressione generale è che si sia sprecata una grande occasione per realizzare finalmente un'opera capillare di catalogazione dei beni culturali, per la quale auspica non sia troppo tardi.

Il senatore ARGAN, dopo aver dichiarato di condividere le valutazioni del relatore Agnelli Arduino, afferma che, con l'apertura dei mercati europei, il patrimonio artistico italiano si troverà in grave pericolo di dispersione, pericolo tutt'altro che ipotetico poiché i mercanti d'arte si stanno già attrezzando in tal senso.

È necessario quindi procedere ad una catalogazione mediante schede cosiddette «informative», cioè contenenti indicazioni scritte e fotografie che servano ad individuare l'opera d'arte, in base alle quali assoggettare i beni artistici alle opportune forme di tutela.

Per realizzare una valida catalogazione occorre avviare una ricognizione capillare delle opere d'arte su tutto il territorio, mentre dall'elenco dei progetti approvati si trae l'impressione che ad essa si voglia procedere con ricerche bibliografiche. Tale impostazione non tiene conto della diffusione capillare su tutto il territorio del tessuto artistico e culturale italiano.

Il senatore Argan osserva quindi che per i suddetti fini sono indispensabili direttive precise, privilegiando in primo luogo la catalogazione dei beni mobili più esposti ai rischi di esportazione e dispersione; inoltre, occorre rafforzare il collegamento con le università, i cui studenti potrebbero essere validamente impiegati su tutto il

territorio per redigere le schede. Opportuni accordi occorre stipulare con l'autorità ecclesiastica per difendere l'enorme patrimonio artistico esistente nelle chiese, purtroppo oggi molto esposto ai rischi paventati.

Si tratta in sostanza di organizzare una difesa organica contro il pericolo di una grave spoliazione del patrimonio d'arte italiano assumendo anche opportune iniziative per ottenere il riconoscimento a livello internazionale delle leggi di tutela italiane.

Il presidente SPITELLA dichiara di considerare errato il modo in cui è stata applicata la legge, a suo tempo approvata dal Senato (pur con qualche perplessità) nel medesimo testo predisposto dall'altro ramo del Parlamento. Il comma 2, lettera a) dell'articolo 1 è sufficientemente chiaro e comunque la Commissione del Senato approvò, fra gli altri, l'ordine del giorno n. 1, che impegnava il Governo ad elaborare un programma che proseguisse e portasse a compimento il lavoro già svolto, verificando l'opportunità, al fine di consentire la più ampia inventariazione dei beni prima del 1° gennaio 1993, di dare assoluta priorità ad un'inventariazione volta all'acquisizione dei dati essenziali, ed indispensabili per identificare i singoli beni. La Commissione si attendeva quindi che il Ministro avviasse una generale e sommaria pre-catalogazione, con l'obiettivo di tutelare anzitutto i beni mobili del patrimonio artistico italiano. Il presupposto di tale opera era l'elaborazione di un modello unificato di scheda, vincolante per tutti gli operatori, definito il quale si potevano destinare i fondi alla schedatura vera e propria, da affidare in gran parte alle soprintendenze, con l'obiettivo di giungere al 1993 con alcuni milioni di schede compilate. Il decreto ministeriale in esame suscita invece l'impressione che i criteri menzionati non siano stati seguiti e l'elenco dei progetti approvati desta varie perplessità: ad esempio, la richiesta di 9 miliardi per la Val d'Aosta sembra riferita ad un grande progetto di catalogazione scientifica più che alla semplice pre-catalogazione voluta dal Parlamento e comunque i 700 milioni concessi dal decreto ministeriale permetteranno solo di attuare una minima frazione di tale progetto, fatalmente di scarsissima utilità. Analogamente, i progetti di catalogazione riferiti agli archivi di talune camere di commercio meridionali riguardano sicuramente beni che dall'integrazione comunitaria non corrono alcun pericolo. Non è comunque possibile svolgere considerazioni più approfondite sull'elenco, stante la scarsità delle informazioni fornite dal Ministero. In conclusione, auspica che la Commissione inviti il Ministro a modificare il proprio decreto, nella convinzione che se gli stanziamenti della legge n. 84 del 1990 non saranno impiegati al meglio, ben difficilmente il Parlamento potrà approvare nuove spese in materia.

Il senatore MONTINARO ricorda che la Commissione, nel varare la citata legge n. 84, aveva approvato l'ordine del giorno n. 7, con il quale si impegnava il Governo a proteggere con urgenza le aree delle antiche civiltà pugliesi, vittime di gravissimi scavi clandestini, nonché a valorizzare il patrimonio archeologico locale. In Puglia, infatti, alla passione che lega le popolazioni al proprio patrimonio culturale, non fa riscontro un adeguato intervento dello Stato, che avrebbe l'obbligo di

impiegare al meglio le scarse risorse disponibili, destinandole in primo luogo alla locale soprintendenza. L'elenco dei progetti approvati, invece, dimostra che sono state individuate priorità ben diverse e alquanto discutibili. Infine stigmatizza che vengano ancora finanziate certe società le quali, al di là della facciata, non hanno alcuna capacità di lavoro scientifico.

Il senatore NOCCHI si associa alle preoccupazioni già espresse nel dibattito: dopo la fase, risalente alla metà degli anni '80, dei pingui finanziamenti ai beni culturali - finanziamenti in realtà non bene impiegati - oggi, in un quadro di restrizione della spesa pubblica, occorre impiegare al meglio e con rigore le risorse disponibili. L'elenco fornito dal Ministro suscita imbarazzo, poichè la mancanza di ogni indicazione sui contenuti dei progetti, sulle previsioni di occupazione, sul raccordo con i cosiddetti giacimenti culturali preclude ogni valutazione. In base a notizie da lui acquisite a titolo personale pare che nell'elenco compaiano, accanto a progetti discutibili, altri di indubbio valore, ma il Parlamento non può certo pronunciarsi al riguardo su tali basi. È quindi necessario che il Governo fornisca alla Commissione tutta la documentazione utile per approfondire l'argomento. La priorità degli interventi pubblici - conclude - va comunque riconosciuta ad un'opera di pre-catalogazione estesa a tutto il territorio nazionale, capace di fornire un primo risultato entro pochi anni.

Il senatore BOMPIANI, segnalata l'esistenza di difficoltà nei rapporti tra Ministero e Commissione che vanno rimosse, si associa ai rilievi del senatore Montinaro in ordine ai problemi della Puglia, ove l'unica soprintendenza esistente non può certo far fronte alle tante necessità. Ricorda in particolare i musei locali e le varie iniziative meritevoli di un sostegno statale. Quanto ai progetti in esame, occorre sicuramente una documentazione più ampia, tale da consentire un dibattito approfondito; rileva tuttavia che i numerosi dibattiti svoltisi in Commissione non sembrano purtroppo aver sortito effetti sul piano concreto.

Il senatore BOGGIO concorda con il Presidente sull'urgenza di una catalogazione generale di tutti i beni mobili del patrimonio culturale: un'elencazione di progetti frammentari come quella in esame assume fatalmente, invece, una connotazione clientelare, anche se può non essere così. La catalogazione generale, infatti, è l'unica risposta adeguata ai gravissimi pericoli che minacciano il patrimonio culturale italiano, non solo nei suoi centri più prestigiosi, come Roma o la Magna Grecia, ma anche nelle località periferiche. Al di là della bontà dei singoli progetti, che non è in discussione, il problema è che il Ministero ha fatto qualcosa di diverso da quanto è necessario.

Il MINISTRO replica facendo presente che molte delle critiche rivolte al suo decreto sono fondate su elementi inesatti: in particolare le soprintendenze sono state coinvolte su tutti i progetti, compresi quei pochi non presentati da organi statali. D'altra parte, le critiche dovrebbero essere indirizzate, semmai, alla legge n. 84, che egli poteva solo rispettare. Alla delusione di quanti si attendevano risultati

mirabolanti dalla legge citata, risponde facendo presente che la legge stessa non può consentire altro se non un primo avvio dell'opera di catalogazione dei beni culturali italiani, il cui numero ammonterebbe – secondo stime di larga massima – a oltre 35 milioni, dei quali solo 3 milioni sono già catalogati. Illustra poi la procedura di selezione dei progetti presentati – oltre 700 – effettuata con il massimo scrupolo ed impegno dagli organi del Dicastero: dapprima le sovrintendenze, poi gli istituti centrali hanno espresso una valutazione sull'ammissibilità; indi una commissione da lui costituita, composta dai direttori di tutti gli istituti centrali, ha formulato il giudizio finale. Infine la commissione stessa ha selezionato, fra i progetti qualificati come ottimi, quelli da finanziare, cui ne ha aggiunti quattro giudicati buoni. Sulla selezione così effettuata, il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ha espresso un unanime parere favorevole. A tale proposito, invita la Commissione ad effettuare un'audizione del vice presidente e di taluni membri del Consiglio stesso. Sottolinea poi che il costo dei progetti giudicati ottimi – 396 miliardi – eccedeva di gran lunga lo stanziamento disponibile, pari a circa 80 miliardi; pertanto la commissione, costretta ad una difficile scelta, ha adottato un criterio di ripartizione territoriale, che l'ha indotta ad accettare anche i menzionati progetti qualificati buoni. Era poi necessario rispettare il vincolo di destinazione del 40 per cento delle risorse del Mezzogiorno, dividendo inoltre le risorse fra i vari settori: archivistici, archeologici, artistici. La commissione stessa, ai cui lavori egli ha attivamente partecipato almeno nell'ultima fase, ha poi espresso una valutazione positiva in ordine alla possibilità di finanziare solo parzialmente quei progetti che, da soli, avrebbero esaurito tutti i fondi disponibili; d'altra parte, poichè la legge n. 84 affermava trattarsi dell'avvio di un piano organico, ci si attendeva di poter completare il finanziamento dei progetti – almeno di quelli ottimi – con futuri stanziamenti erogati nei prossimi anni.

Anche se alcuni titoli di progetti si prestano a facili ironie, prosegue il Ministro, in realtà hanno tutti superato uno scrupoloso vaglio tecnico, che egli non può mettere in dubbio; in ogni caso, i progetti sono approvati a condizione che gli istituti centrali accertino la possibilità e l'utilità di eseguirli almeno parzialmente, con i fondi assegnati.

Il Ministro, riguardo ai rilievi circa il mancato collegamento tra l'operazione dei giacimenti culturali e gli interventi della legge n. 84, sostiene che l'auspicata continuità non poteva realizzarsi, considerati gli obiettivi e gli strumenti differenziati delle due iniziative.

Riferendosi poi all'intervento del Presidente, osserva che le sue critiche avrebbero dovuto appuntarsi sul decreto attuativo della legge n. 84, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1990, con il quale si indicavano tempi e criteri per la presentazione dei progetti.

Illustra quindi la ripartizione dei progetti approvati, rilevando che due terzi di essi risultano presentati da soggetti pubblici (strutture del Ministero, regioni e società a prevalente capitale pubblico) ed un terzo da privati; questi ultimi, inoltre, spesso sono stati elaborati con l'assistenza tecnica delle sovrintendenze. Molte sovrintendenze, del resto, non hanno voluto presentare propri progetti.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore Montinaro, il Ministro risponde che nella valutazione dei progetti la commissione ha tenuto

conto anche del criterio della massima diffusione sul territorio dell'opera di catalogazione.

In sostanza egli afferma che le scelte effettuate possono apparire opinabili, ma sono il frutto dell'adozione da parte della commissione di precisi criteri di valutazione.

Concludendo, il Ministro afferma di essere consapevole della limitatezza degli interventi avviati, ma le risorse finanziarie stanziare con la legge n. 84 non sono tali da permettere un'esaustiva opera di catalogazione. Egli ribadisce la sua disponibilità a fornire alla Commissione ulteriori informazioni in ordine all'attuazione della citata legge.

Il PRESIDENTE rileva che il dibattito ha confermato le perplessità circa l'attuazione della legge n. 84; preso atto della disponibilità del Ministro a fornire ulteriori informazioni in proposito, ritiene di poter rinviare la valutazione definitiva sul documento in titolo.

Quanto alla replica del Ministro al suo intervento, il Presidente ricorda di aver inviato al Ministro, ben tre mesi fa, una lettera nella quale lamentava la mancata considerazione delle indicazioni contenute nell'ordine del giorno n. 1 proprio nel decreto attuativo menzionato.

Il relatore AGNELLI Arduino osserva che le risposte del Ministro non hanno fugato ma piuttosto trasformato in convinzioni le perplessità da lui espresse all'inizio del dibattito. Riferendosi in particolare ai progetti delle regioni, critica la scelta di approvare un progetto della regione Sicilia in base a criteri e valutazioni probabilmente imprecisi.

In conclusione, egli ritiene utile che il Ministro fornisca anche le schede di valutazione dei progetti, perchè i dubbi circa i criteri di valutazione sono aumentati.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che l'Ufficio di Presidenza disporrà in ordine alle audizioni suggerite dallo stesso Ministro, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

232^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Nepi.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (2623)**

(Esame e rinvio)

Il senatore LAURIA riferisce sul disegno di legge in titolo, in base al quale si consente all'ente Ferrovie dello Stato di costituire (ovvero di partecipare a) società per lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ed infrastrutture ferroviarie nel campo dell'alta velocità. L'ente è così abilitato ad agire in un'ottica imprenditoriale, acquisendo la capacità di attrarre capitali privati e di cointeressare imprese in grado di apportare risorse proprie o fonti di finanziamento a condizioni di mercato. È altresì prevista la partecipazione dell'ente stesso al capitale delle società che saranno costituite attraverso il conferimento di beni immobili.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOTTI rileva che il decreto-legge, ancorchè conciso nel contenuto normativo, racchiude novità di grande rilievo che richiedono quantomeno maggiori chiarimenti. Sul piano procedurale occorre innanzitutto sottolineare l'inopportunità di presentare al Senato - che ha da poco licenziato un testo di riforma della legge n. 210 del 1985 - un provvedimento che propone un'ulteriore modifica della legge istitutiva dell'ente. Nel merito non si può sottacere la scarsità di elementi sottoposti alla valutazione della Commissione, che solo dalla stampa ha

potuto rendersi conto dell'entità delle risorse necessarie per questo tipo di investimenti e della partecipazione di istituti di credito anche stranieri. Il senatore Lotti, nel ricordare che la sua parte politica è da tempo convinta della grande valenza strategica delle ferrovie e della necessità di adeguare la macchina ferroviaria italiana alla realtà economica attuale in una logica di mercato, ritiene comunque inaccettabile che ad una trasformazione (giuridica e funzionale) dell'ente di tale portata si pervenga in modo surrettizio, senza precisare le scelte che si intendono compiere e le «alleanze strategiche» che starebbero per attuarsi. In particolare, il Parlamento dovrebbe essere adeguatamente informato delle modalità con cui si intende assicurare la remuneratività del capitale privato investito, dal momento che quest'ultimo potrebbe richiedere una partecipazione alla proprietà delle infrastrutture o, eventualmente, alla gestione dell'esercizio ferroviario e delle attività logistiche.

Il senatore MARIOTTI, riconoscendo che il provvedimento suscita effettivamente molti interrogativi, condivide la decisione del Governo di presentarlo al Senato, proprio perchè questo ramo del Parlamento ha elaborato le linee della riforma. Nel sollecitare il Ministero dei trasporti a fornire informazioni più dettagliate in merito alla strategia che l'ente si propone di adottare per superare l'attuale crisi, il senatore Mariotti prospetta altresì l'opportunità di ulteriori chiarimenti sulla natura delle società che si andranno a costituire.

Il senatore VELLA, nel condividere alcune osservazioni del senatore Lotti, rileva che i dati circa la ripartizione degli oneri (riportati nella relazione tecnica) dimostrano che sono stati effettuati dei calcoli anche dettagliati che sarebbe opportuno portare a conoscenza del Parlamento. Sottolineata quindi l'utilità di chiarimenti anche sulle modalità di partecipazione dell'ente - con la fissazione di eventuali direttive - alle costituende società, suggerisce di concludere rapidamente l'iter del provvedimento, affinché la Camera dei deputati possa essere posta in condizione di procedere ad un coordinamento del medesimo con il provvedimento di riforma della legge istitutiva.

Il presidente BERNARDI richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di rimanere coerenti con la scelta compiuta nell'ambito del provvedimento di riforma per quanto attiene all'autonomia funzionale dell'ente. In questa logica sarebbero pertanto inopportuni oneri di informativa al Parlamento che avrebbero solo l'effetto di intralciare l'attività dell'ente il quale, con il decreto-legge in esame, potrebbe finalmente avviare l'attuazione dell'accordo di programma.

Il senatore LOTTI ribadisce la necessità che il Parlamento possa disporre di informazioni più puntuali, soprattutto in merito ai modi di remunerazione del capitale privato ed in relazione alle conseguenze che ciò potrebbe comportare.

Interviene quindi il sottosegretario NEPI: rileva che il disegno di legge non contiene forzature del provvedimento di riforma licenziato

dal Senato, ma anzi si propone, di fatto, di anticipare il contenuto sostanziale dell'articolo 2. L'unica ragione che ha indotto il Governo ad emanare il decreto-legge è l'urgenza di avviare le attività in esso contemplate, per le quali essendosi già manifestato l'interesse del capitale straniero, non sarebbe opportuno attendere l'approvazione definitiva della riforma. Si riserva comunque di rendere comunicazioni più puntuali nel prosieguo dell'esame.

Il relatore LAURIA, riservandosi ulteriori considerazioni in sede di replica, dichiara di condividere le osservazioni del Presidente in quanto effettivamente il provvedimento in esame si muove nell'ambito di una filosofia già largamente accettata nel corso dell'elaborazione della riforma.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VISCONTI prospetta l'opportunità che, prima di pronunciarsi sul piano triennale dell'ANAS, la Commissione svolga audizioni informali di tutti i Presidenti delle Regioni.

Si associa il senatore COVELLO, rilevando in particolare la necessità di ascoltare il Presidente della regione Calabria.

Il presidente BERNARDI propone di rimettere la questione all'Ufficio di Presidenza che è già convocato per la giornata di domani.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,30.

233^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Intervengono i ministri dei trasporti Bernini, per i problemi delle aree urbane Conte, delle poste e delle telecomunicazioni Mammi ed il sottosegretario allo stesso dicastero Tempestini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (2584), rinviato dall'Assemblea in Commissione il 14 febbraio 1991.

(Nuovo esame)

Dopo che il presidente BERNARDI ha ricordato i motivi che hanno indotto l'Assemblea a rinviare il provvedimento in Commissione, si passa all'esame di taluni emendamenti al testo del decreto-legge.

Il relatore REZZONICO rinuncia a formalizzare un emendamento sulla materia oggetto di una proposta di modifica presentata in Aula dal senatore Mariotti, relativamente alla realizzazione di metropolitane leggere nelle grandi aree urbane. Illustra invece un emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 1 (comma che disponeva un apposito accordo di programma per l'attuazione coordinata degli interventi previsti dal decreto), nonché un emendamento al comma 3 dello stesso articolo, che sopprime il concerto del Ministro per i problemi delle aree urbane nella determinazione della misura del concorso statale nell'ammortamento dei mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.

I ministri BERNINI e CONTE esprimono parere favorevole sull'emendamento soppressivo del comma 2 che, posto ai voti, risulta accolto.

Il ministro CONTE si dichiara invece contrario all'emendamento riferito al comma 3, in ordine al quale il ministro BERNINI si riserva di approfondire la questione nel prosieguo dell'esame. Il relatore REZZONICO ritira dunque tale emendamento.

Infine, dopo che il senatore MARIOTTI ha dichiarato di ritirare un emendamento aggiuntivo di un articolo al disegno di legge di conversione, riguardante la realizzazione di metropolitane leggere, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge nel testo risultante dalla modifica testè accolta, richiedendo altresì l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo ex articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore PINNA illustra a nome del Gruppo comunista-PDS uno schema di parere con il quale si propongono modifiche ed integrazioni:

all'articolo 2 (prevedendosi la riserva allo Stato anche dell'esercizio delle reti e degli impianti installati, l'affidamento ad una società a prevalente partecipazione pubblica dell'installazione e dell'esercizio delle reti e degli impianti, la possibilità di interconnessione delle reti locali mediante l'impiego del satellite, la possibilità di non limitare l'installazione dei mezzi trasmissivi ai concessionari di telecomunicazioni attualmente esistenti); all'articolo 3 (stabilendo che il servizio è assicurato dai gestori del mezzo pubblico ai soggetti autorizzati secondo condizioni di pari trattamento); all'articolo 4 (rinviando al regolamento di attuazione la fissazione delle modalità di accertamento della indisponibilità dei mezzi pubblici, nonché la determinazione dei limiti di tempo entro cui il concessionario pubblico si impegna a realizzare gli impianti necessari; limitando la concessione ai privati al solo ambito locale, pur prevedendo una disciplina per l'interconnessione delle reti locali; prevedendo che la concessione in ambito locale sia rilasciata dalla regione o, in subordine, dal Ministro previo parere della Regione); all'articolo 7 (estendendone la disciplina ai rapporti tra i gestori pubblici e i concessionari privati); all'articolo 9 (prevedendo che l'autorizzazione in ambito locale sia rilasciata previo parere delle Regioni e che siano individuati puntualmente le disposizioni della legge n. 223 del 1990 applicabili alla televisione via cavo); all'articolo 10 (uniformando la durata dell'autorizzazione alla disciplina prevista per la concessione alla radiodiffusione; prevedendo il divieto per un medesimo soggetto ad essere concessionario della rete e titolare dell'autorizzazione o, in subordine, stabilendo l'obbligo per il concessionario di mettere a disposizione di terzi l'intera capacità trasmissiva della rete, sulla base di un sistema tariffario sottoposto al parere e al controllo del Ministro).

Il senatore Pinna suggerisce altresì di eliminare la contraddizione esistente tra il comma 1 dell'articolo 10 e il comma 1 dell'articolo 4, nonché di prevedere limiti al controllo da parte di uno stesso soggetto privato dei mezzi trasmissivi via cavo e via etere e gli altri mezzi di comunicazione di massa, e più in generale alla concentrazione delle risorse riferite al settore delle informazioni. Illustrata infine una proposta di modifica all'articolo 13, in base alla quale il regolamento di attuazione dovrebbe essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, rileva, con riferimento all'articolo 14, l'inopportunità di affidare al CIP la fissazione dei canoni dovuti dagli utenti finali.

Il ministro MAMMÌ si dichiara disponibile ad accogliere le osservazioni contenute nello schema di parere del relatore Golfari, le quali, a suo avviso, in larga parte coincidono anche con quelle dei senatori del Gruppo comunista-PDS. Precisa dunque, con riferimento ad una preoccupazione espressa dal senatore Pinna, che la normativa *antitrust* nel settore dell'informazione riguarda i programmi e non i mezzi con cui vengono trasmessi.

Il relatore GOLFARI integra lo schema di parere, già illustrato nella seduta precedente con le seguenti ulteriori osservazioni: all'articolo 4 occorre rendere più chiara la separazione tra concessione degli

impianti e autorizzazione alla distribuzione dei programmi, non creando interdipendenze tra esse; all'articolo 9, comma 3, si prevedono talune deroghe per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 223 del 1990, ai soggetti autorizzati alla distribuzione dei programmi via cavo (con riferimento alle norme relative alla durata della programmazione e agli obblighi di trasmissioni informative); all'articolo 14 è opportuno precisare che gli utenti sono i titolari di autorizzazione a norma dell'articolo 9 dello schema di decreto delegato; inoltre, allo stesso articolo 14 non è opportuno prevedere il ricorso al CIP bensì ad un decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il ministro MAMMÌ dichiara di concordare con le integrazioni illustrate dal relatore.

Il presidente BERNARDI pone ai voti separatamente i due schemi di parere illustrati.

La proposta di parere illustrata dal senatore PINNA è respinta; risulta invece accolta la proposta del relatore GOLFARI (con l'astensione del Gruppo comunista-PDS) di esprimere parere favorevole con le osservazioni formulate.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BERNARDI avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 21 febbraio, alle ore 15, è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1913-B, concernente i passanti ferroviari.

La Commissione conviene e l'ordine del giorno resta così integrato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

157^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORA**

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio Castagnetti e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORA avverte che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Saccomandi ha fatto sapere di non poter partecipare alla seduta, essendo stato convocato il Consiglio dei Ministri per questa mattina.

Il dibattito sulle sue comunicazioni è quindi rinviato al prossimo mercoledì 27 febbraio ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo (2250-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente MORA fa presente che la Commissione bilancio ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza sul disegno di legge in titolo.

La Commissione affari costituzionali ha dal canto suo espresso parere favorevole.

Si passa all'esame dell'articolato nelle parti modificate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 è approvato in un nuovo testo proposto dal relatore MICOLINI e dal senatore MARGHERITI, in precedenza ampiamente illustrato dallo stesso relatore.

La Commissione quindi, preso atto che l'articolo 2 è stato mantenuto nel testo del Senato, approva all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche testè accolte.

Modifiche alla legge 6 giugno 1986 n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (2597) *(Risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nardoni ed altri)*

Margheriti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (1056)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2597 nel quale è assorbito il disegno di legge n. 1056)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 14 febbraio.

Il relatore PERRICONE riferisce sul disegno di legge 1056, precedentemente assegnato in sede referente e trasferito alla sede deliberante per connessione con il disegno di legge n. 2597. Il provvedimento, egli sottolinea, si propone obiettivi analoghi a quelli del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ad eccezione di alcuni elementi che non incidono comunque sulla identità sostanziale dei due progetti.

Propone quindi che venga adottato come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, nel quale potrebbe essere assorbito il disegno di legge n. 1056.

Si apre la discussione generale, nella quale intervengono brevemente il senatore MARGHERITI, che concorda col relatore sulla proposta di assorbimento del disegno di legge 1056 nel provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, e del senatore MICOLINI che dichiara di condividere l'opportunità di approvare il disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, al duplice scopo di dare una adeguata risposta alle esigenze degli agrotecnici e dell'economia agricola.

Si passa all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 2597, adottato come testo base.

Senza modifiche e con singole votazioni sono quindi approvati i quindici articoli di cui è composto il disegno di legge n. 2597.

Dopo che il Governo ha espresso il proprio parere favorevole, la Commissione approva nel suo complesso il predetto disegno di legge nel quale è dichiarato assorbito il disegno di legge n. 1056.

Giugni ed altri: Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Si dà per acquisito il dibattito svoltosi in sede referente.

Il presidente MORA ricorda che il trasferimento alla sede deliberante è stato disposto dal Presidente del Senato subordinatamente al rispetto delle condizioni contenute nel parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, concernenti gli emendamenti interamente sostitutivi presentati sul disegno di legge.

Il parere espresso dalla 5^a Commissione, egli aggiunge, è favorevole a condizione che venga riformulata la clausola di copertura finanziaria secondo un testo dettato dalla stessa Commissione bilancio.

Il presidente Mora comunica poi che la Commissione affari costituzionali ha fatto pervenire, sempre sugli emendamenti interamente sostitutivi degli articoli del disegno di legge, parere favorevole all'unanimità.

Il sottosegretario CIMINO, nell'esprimere la valutazione positiva del Governo sugli emendamenti presentati dai senatori Micolini e Margheriti, interamente sostitutivi del testo del disegno di legge, illustra un sub-emendamento relativo al comma 2 dell'articolo 2-*bis* concernente una più esatta formulazione della norme concernente i concorsi riservati.

Seguono ulteriori brevi interventi, per chiarimento, del senatore MARGHERITI e del sottosegretario CIMINO e quindi si passa all'esame dell'articolato, sul quale sono stati presentati dai senatori Margheriti e Micolini, cui si è aggiunto il senatore Busseti, i predetti emendamenti interamente sostitutivi.

L'articolo 1 (istituzione di speciali laboratori di analisi dei prodotti agricoli) e l'articolo 2 con allegata tabella (qualifiche funzionali, dotazioni organiche e profili professionali) sono approvati, con singole votazioni, nel testo interamente sostitutivo proposto con gli emendamenti suddetti.

Sono successivamente approvati: l'articolo 2-*bis* (copertura dei posti in aumento) nel testo proposto con gli emendamenti dei senatori Micolini, Margheriti e Busseti e con un sub-emendamento del sottosegretario Cimino; gli articoli 3 (decorrenza dell'inquadramento del personale e riconoscimento dell'anzianità) e 4 (tariffe da applicare per l'effettuazione delle analisi e aggiornamenti) nel testo degli emendamenti interamente sostitutivi dei predetti senatori e l'articolo 5, proposto da quest'ultimi, in accoglimento della condizione avanzata dalla Commissione bilancio circa la copertura degli oneri di spesa.

Per dichiarazioni di voto favorevole intervengono successivamente i senatori BUSSETI (sottolinea il proprio compiacimento per le sedi scelte nell'istituzione dei laboratori di analisi), MARGHERITI (pone l'accento sul favorevole effetto che si avrà nel miglioramento dei servizi ai produttori ed agli esportatori) e MICOLINI (rileva l'incidenza che tale provvedimento potrà avere nel favorire lo sviluppo del mondo agricolo).

La Commissione infine approva il disegno di legge nel suo complesso, come sopra modificato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORA avverte che è stata presentato dal senatore Cascia, ai sensi dell'articolo 50, primo comma del Regolamento, uno schema di proposta della Commissione all'Assemblea concernente il settore bieticolo saccarifero.

Su richiesta dello stesso presentatore egli assicura che tale atto sarà inserito all'ordine del giorno della Commissione per mercoledì prossimo, data in cui sarà presente lo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente Mora avverte quindi che la seduta di domattina avrà inizio alle ore 11 anzichè alle 9,30.

La seduta termina alle ore 10,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

269^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

VETTORI

indi del Presidente

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario CASTAGNETTI comunica che il Governo sta per completare la verifica di propria competenza sugli emendamenti al disegno di legge n. 2430, recante modifiche alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure. Ricordato, altresì, che al riguardo egli stesso aveva già espresso un consenso di massima chiede che la Commissione riprenda la discussione del menzionato disegno di legge nella seduta pomeridiana di oggi.

Dopo che il senatore CARDINALE ha posto alcuni interrogativi (chiariti successivamente dal rappresentante del Governo) la Commissione concorda con la proposta del sottosegretario Castagnetti.

Il senatore ALIVERTI ricorda che il Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili (recentemente rinnovato) ha auspicato una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 1878 sul controllo delle munizioni commerciali per uso civile. Chiede, pertanto, che la Presidenza ponga, al più presto, all'ordine del giorno dei lavori della Commissione tale provvedimento.

Il presidente VETTORI prende atto della richiesta.

Il senatore ALIVERTI comunica di aver pressochè ultimato la redazione di un nuovo testo sulla riforma delle camere di commercio e che questo verrà presentato nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore GIANOTTI sollecita l'audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che la Commissione, nella seduta del 13 febbraio, aveva deciso di convocare.

Il presidente CASSOLA avverte che l'audizione in questione ha richiesto l'integrazione dell'originario programma dei lavori relativi all'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana; essendo stata, peraltro, autorizzata dalla Presidenza del Senato, tale audizione avrà luogo nella seduta che sarà convocata per mercoledì 27 febbraio.

In riferimento al disegno di legge n. 2634, che promuove la ricerca in materia di reattori nucleari a sicurezza intrinseca, il presidente Cassola ricorda che il rappresentante del Governo, nella precedente seduta, aveva motivato la contrarietà dell'Esecutivo alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante, ritenendo necessario approfondire preliminarmente i molteplici e problematici aspetti della questione. Per tale ragione la Commissione aveva deciso di acquisire, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, notizie ed elementi di carattere tecnico - da parte dell'ENEL, dell'ENEA, del CNR e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) - per integrare l'informazione disponibile. Con lettera del 18 febbraio - prosegue il Presidente - il Ministro dell'industria ha comunicato che il suo Dicastero, in collaborazione con gli operatori nazionali del settore, sta concludendo la redazione di un programma triennale di attività sul quale intende riferire al Parlamento entro breve tempo: il Ministro, pertanto, ritiene che le richieste audizioni potranno essere autorizzate dopo la conclusione dei lavori preparatori in corso e, comunque, dopo le comunicazioni che il Governo intende dare al Parlamento sull'argomento. Il presidente Cassola, preso atto dell'iniziativa assunta dal Governo in materia nucleare, esprime soddisfazione per l'impegno del Ministro a riferire in Parlamento entro breve tempo; avverte altresì che, per tale ragione, appare opportuno rinviare anche le audizioni dei rappresentanti del CNR e dell'INFN, già autorizzate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in modo da valutare previamente gli orientamenti del Governo sulla disciplina che la Commissione intende adottare.

Sull'argomento intervengono brevemente i senatori GIANOTTI e ALIVERTI; la Commissione, infine, conviene all'unanimità di riprendere l'esame del disegno di legge entro quindici giorni.

La seduta termina alle ore 10,15.

270^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni (2430)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore VETTORI propone una ulteriore modifica dell'emendamento all'articolo 2 - già illustrato nella precedente seduta - volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 22 del testo unico sui pesi e sulle misure: essa richiama espressamente il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 316 del 1971, anzichè gli articoli 10 e 11 della direttiva medesima.

Il senatore BAIARDI osserva che il testo in discussione reca un'apprezzabile semplificazione delle procedure tecniche e amministrative previste dalla disciplina vigente in materia: invita pertanto il Governo a dare rapida attuazione alla nuova normativa.

Il sottosegretario CASTAGNETTI, dopo aver fornito assicurazioni al riguardo, dichiara di condividere le proposte formulate dal relatore.

Si passa alla votazione degli articoli.

Approvato l'articolo 1, in sede di esame dell'articolo 2 vengono accolti gli emendamenti illustrati dal relatore; risulta quindi approvato l'intero articolo nel testo modificato.

Esaurito l'esame dell'articolato, in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge il senatore ALIVERTI, nel preannunciare il consenso del Gruppo democratico cristiano, prospetta l'esigenza di una più

completa e organica revisione della normativa vigente in materia: questa, infatti, essendo stata adottata in epoca ormai lontana, risulta superata dall'evoluzione tecnologica e, conseguentemente, necessita di nuove modalità di controllo. Invita pertanto il Governo ad assumere le iniziative di sua competenza.

Il sottosegretario CASTAGNETTI prende atto dell'invito espresso dal senatore Aliverti e garantisce che il Governo procederà nella direzione indicata con la massima attenzione.

Viene infine posto in votazione, e approvato, il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASSOLA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per giovedì 21 febbraio, alle ore 9 (a causa della concomitante riunione del Parlamento in seduta comune), non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

141^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

indi del Vice Presidente

SARTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2638)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 febbraio 1991.

In apertura di seduta, il presidente GIUGNI informa che a partire dal 18 febbraio è entrato a far parte della Commissione il senatore Dionisi del Gruppo parlamentare Rifondazione comunista.

Ricorda quindi che sul provvedimento in titolo si era chiusa la discussione generale con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e che la 5^a Commissione ha espresso il proprio parere sul testo del decreto e sugli emendamenti presentati. Si passa quindi alla illustrazione e votazione degli emendamenti.

Il senatore ANGELONI illustra l'emendamento 1.1, volto ad estendere l'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti ottavo e nono del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge n. 1155 del 1936. Illustra quindi l'emendamento 1.5, volto a sostituire, al comma 4, la data del 31 dicembre 1990 con quella del 30 giugno 1991.

Il senatore VECCHI illustra l'emendamento 1.2 che ha lo stesso contenuto dell'emendamento 1.1 testè illustrato dal senatore Angeloni.

Illustra inoltre l'emendamento 1.6, volto ad estendere i benefici della norma fino al 30 giugno 1991. Quanto alle osservazioni contenute nel parere della 5^a Commissione sulla necessità di intervenire in materia di mercato del lavoro con un provvedimento organico, rileva che più esattamente tale invito doveva essere rivolto al Governo, in quanto la Commissione lavoro ha licenziato questo provvedimento due anni fa.

Il relatore EMO CAPODILISTA esprime sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6 parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 e contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.6.

Constatato l'identico contenuto degli emendamenti 1.1 e 1.2, il presidente li pone ai voti con esito favorevole.

Il presidente GIUGNI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.5, di identico contenuto all'emendamento 1.6.

Posti ai voti gli emendamenti 1.5 e 1.6 sono approvati.

Il senatore VECCHI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 11^a Commissione permanente (Lavoro) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 29 del 28 gennaio 1991,

considerato che all'articolo 2, comma 14, si prevede l'estensione delle disposizioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica, nonchè il trattamento speciale di disoccupazione per il periodo compreso tra la data di licenziamento e la data di inizio delle attività connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98;

considerato che alle dipendenze dei suddetti organismi militari hanno prestato servizio continuativo per periodi superiori ad un anno dipendenti civili che non sono in servizio in quanto licenziati anteriormente alla data del 30 giugno 1990 in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o soppressione dei medesimi organismi;

ritenuto estensibili le provvidenze previste dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge in esame anche ai dipendenti civili di cui al precedente comma,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della legge, ad adottare comportamenti conseguenti».

(0/2638/11/1)

SCIVOLETTO, VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA,
IANNONE, FERRAGUTI, LAMA

Dà conto, inoltre, degli emendamenti 2.1, 2.4, 2.6 e 2.7 volti ad estendere temporalmente i benefici contenuti nella norma. L'emendamento 2.9 prevede, invece, l'aumento (da due a tre) dei rappresentanti del personale in enti militari di diritto internazionale.

Il senatore ANGELONI illustra gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5 e 2.8 di contenuto analogo a quelli appena illustrati dal senatore Vecchi.

Il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 e 2.9. Il parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.7 è, invece, condizionato allo spostamento della data del 30 settembre 1991 al 30 giugno 1991. Il parere sull'emendamento 2.1 rimane tuttavia contrario in merito al riferimento alla legge di riforma della GEPI.

Il senatore VECCHI accoglie la modifica suggerita dal relatore agli emendamenti 2.1 e 2.7 in merito allo spostamento delle date.

Il sottosegretario BISSI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Vecchi. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 2.1 e favorevole su tutti gli altri emendamenti all'articolo 2.

Il senatore ANTONIAZZI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sull'emendamento 2.1 e dichiara che nel caso in cui l'emendamento sia respinto la sua parte politica aderirà all'emendamento 2.2.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto.

Successivamente, posti separatamente ai voti risultano approvati gli emendamenti 2.2, 2.3.

Il Presidente, constatato l'identico contenuto degli emendamenti 2.3 e 2.4 li pone congiuntamente ai voti con esito favorevole.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, dato l'analogo contenuto normativo, gli emendamenti 2.5 e 2.6 che risultano approvati, così come risulta approvato l'emendamento 2.7.

Sono infine posti congiuntamente ai voti (dato l'identico contenuto normativo) gli emendamenti 2.8 e 2.9 che risultano approvati.

Il senatore CASCIA illustra l'emendamento 4.1, che ha lo scopo di procrastinare il trattamento di cassa integrazione a dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria per un periodo di 36 mesi e comunque, non oltre l'entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della cassa integrazione guadagni.

Il senatore ANGELONI illustra l'emendamento 4.2 tendente a sostituire al comma 1 dell'articolo 4 la data del 30 aprile 1991 con quella del 30 giugno dello stesso anno.

Il senatore VECCHI illustra l'emendamento 4.3 di analogo contenuto all'emendamento 4.2. L'emendamento 4.5 è volto alla soppressione del comma 4 dell'articolo 4 e l'emendamento 4.6 ha natura tecnica di coordinamento conseguente alla soppressione di detto comma. L'emendamento 4.7 tende alla soppressione del comma 8 dell'articolo 4. Gli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10 disciplinano ulteriori interventi della GEPI con possibilità di costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori licenziati da imprese dichiarate in crisi o sottoposte a procedure concorsuali, ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1988, n. 218 ed esclusa la regione Sicilia, di lavoratori licenziati da imprese dichiarate fallite nel settore dell'abbigliamento e di lavoratori licenziati da imprese indicate al punto 6 della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988. A tali lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge n. 1115 del 1968 (che non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali o assistenziali). Si prevedono inoltre i casi in cui i lavoratori cessano di percepire il beneficio della cassa integrazione, la copertura finanziaria delle norme, infine, è valutata in 237 miliardi di lire.

Il senatore TANI illustra l'emendamento 4.4 volto a sostituire i commi 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'articolo 4 e ad aggiungere i commi 8-bis e 8-ter. Esso prevede un intervento più articolato della GEPI nella regione Sicilia per il reimpiego di mille unità produttive mediante programmi che qualificano l'azione della GEPI all'interno di una prospettiva programmatica.

Illustra inoltre l'emendamento 4.11 volto a stabilire che in merito a situazioni di crisi industriale ed occupazionale la GEPI può, nei territori del Mezzogiorno, stipulare convenzioni con le regioni interessate.

Il senatore PERUGINI ritira l'emendamento 4.12, di identico contenuto all'emendamento 4.11, presentato dal senatore Tani (aderendo al suo emendamento) e illustra l'emendamento 4.13 volto a stabilire che a garanzia dei finanziamenti erogati dalla GEPI sia concessa la facoltà di costituire privilegio su impianti, macchinari o attrezzature e brevetti a norma del D.L.C.P.S. del 1° ottobre 1947, n. 1075. Si prevede infine che agli interventi ed alle iniziative promossi dalla GEPI per attività di risanamento, non si applichino gli articoli 2122 e 2560 del codice civile, nel caso di trasferimento dell'azienda effettuato con il consenso delle organizzazioni sindacali.

Sull'emendamento 4.1 il relatore esprime parere favorevole; invita i senatori Angeloni e Vecchi a ritirare gli emendamenti 4.2 e 4.3 che hanno un contenuto meno ampio; si rimette al Governo su tutti gli altri emendamenti.

I senatori ANGELONI e VECCHI ritirano rispettivamente gli emendamenti 4.2 e 4.3, facendo loro l'emendamento 4.1.

Il sottosegretario BISSI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 e contrario su tutti gli altri emendamenti.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è approvato. Gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, e 4.10 risultano invece respinti.

Il senatore VECCHI esprime il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 4.11.

Il senatore FLORINO, esprimendo il voto contrario della sua parte politica, ritiene che l'emendamento in esame non abbia alcuna attinenza con il provvedimento.

Il senatore PERUGINI ritira gli emendamenti 4.11 e 4.13 riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Il senatore ANGELONI illustra gli emendamenti 5.1 e 5.3 volti ad estendere temporalmente i benefici contenuti nell'articolo 5 e ritira gli emendamenti 5.5, 5.8, 5.11, 5.12 e 5.15.

Il senatore VECCHI illustra gli emendamenti 5.2 e 5.4 volti a sostituire la data del 30 aprile 1991 con quelle, rispettivamente, del 30 giugno 1991 e del 31 dicembre 1991. Illustra infine l'emendamento 5.16 volto ad estendere i benefici in materia di pensionamento anticipato anche alle imprese operanti nei settori della cantieristica, della siderurgia, del fibrocemento, dell'amianto e alle imprese produttrici di elettrodi e grafite.

Il senatore TANI illustra l'emendamento 5.6 tendente a stabilire che le previsioni del comma 5 dell'articolo 5 non sono applicabili alle società non operative costituite dalla GEPI.

Il senatore PERUGINI illustra l'emendamento 5.7 che ha lo stesso contenuto dell'emendamento testè illustrato dal senatore Tani.

Il senatore CASCIA dà conto dell'emendamento 5.9 presentato affinché i benefici di cassa integrazione siano concessi alle imprese cui fa riferimento il comma 6 dell'articolo 5 fino al 31 dicembre 1991. La proposta di modifica prevede, inoltre, la soppressione del limite massimo di 50 unità per la concessione dei benefici in quanto la norma, con questo limite, diventa difficilmente applicabile.

Il senatore SARTORI illustra gli emendamenti 5.13 e 5.14 volti, rispettivamente, ad estendere la disciplina del pensionamento anticipato ai lavoratori delle imprese appartenenti al settore siderurgico privato, operanti nelle zone individuate con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 6 febbraio 1990 e a precisare le modalità riguardanti il numero massimo dei lavoratori che possono essere ammessi al pensionamento anticipato, stabilendo che le unità di ciascuna area non utilizzata nei singoli anni vadano in aumento ai contingenti degli anni successivi per la medesima area.

Il relatore EMO CAPODILISTA esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9 e 5.10, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.13, 5.14 e 5.16.

Il sottosegretario BISSI si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 5.1 e 5.2 ed in senso contrario sugli emendamenti 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.14 e 5.16; precisa, in relazione a quest'ultimo emendamento, che la normativa è contenuta in un disegno di legge organico di riforma della GEPI, invita, pertanto, i presentatori a ritirarlo ed analogo invito rivolge a proposito dell'emendamento 5.13.

Il presidente GIUGNI, constatato l'identico contenuto normativo degli emendamenti 5.1 e 5.2, li pone congiuntamente ai voti: risultano approvati.

I senatori ANGELONI e VECCHI ritirano rispettivamente gli emendamenti 5.3 e 5.4.

Il senatore VECCHI annuncia il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 5.6 poichè, pur comprendendone le motivazioni, non ne condivide gli effetti di diminuzione degli introiti dell'INPS.

Il senatore PERUGINI sostiene che non ci sarebbero effettive minori entrate in seguito all'approvazione dell'emendamento; annuncia pertanto il suo voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 5.6 risulta accolto.

Il senatore PERUGINI ritira l'emendamento 5.7.

Sull'emendamento 5.9, i senatori MANCIA e CASCIA invitano - senza esito positivo - il rappresentante del Governo a rivedere il suo parere contrario.

Posto ai voti l'emendamento 5.9 risulta approvato.

I presentatori ritirano quindi gli emendamenti 5.10, 5.13, 5.14 e 5.16.

Il senatore FLORINO illustra l'emendamento 7.1 volto a sopprimere, al comma 5 dell'articolo 7, la parte della norma che estende la possibilità di utilizzare i finanziamenti previsti per Reggio Calabria anche per il resto del territorio della regione.

I senatori ANGELONI e VECCHI illustrano rispettivamente gli emendamenti 7.2 e 7.3 che hanno lo stesso contenuto di quello testè illustrato dal senatore Florino.

Il sottosegretario BISSI invita i presentatori dei tre emendamenti a ritirarli per concorrere all'approvazione di un nuovo emendamento da lui proposto che prevede la priorità, ma non l'esclusività, dei progetti relativi alla città di Reggio Calabria.

Dopo che i presentatori degli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 hanno dichiarato di concordare con il sottosegretario Bissi, risulta approvato

l'emendamento 7.4 (d'iniziativa del Governo) sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole.

Il senatore VECCHI illustra l'emendamento 9.1, volto ad innalzare a 32 anni l'età massima rispetto alla quale possono essere stipulati contratti di formazione e lavoro da parte delle imprese operanti nel Mezzogiorno e di quelle operanti in zone depresse del Centro-Nord.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 risulta approvato.

Su proposta del relatore, la Commissione conviene quindi di non approvare alcun emendamento soppressivo dei commi 2 e 5 dell'articolo 10 del decreto, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, comma 5, della Costituzione.

Si concorda invece di chiedere al Governo, in attesa dell'esame dell'Assemblea, di chiarire quali siano i motivi di un parere contrario che si scontra con le previsioni fatte dal Ministro del lavoro di concerto, fra l'altro, con i Ministri del tesoro e del bilancio.

Il presidente GIUGNI avverte quindi che si passerà alla votazione del mandato di fiducia al relatore Emo Capodilista, annunciando il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore ANGELONI annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Il senatore FLORINO dichiara il voto contrario del Gruppo MSI-DN poichè il provvedimento appare in generale eterogeneo e contraddittorio con alcune parti segnatamente negative che confermano l'inaccettabile atteggiamento del Governo ad esempio sui cosiddetti lavori socialmente utili.

Il senatore VECCHI, malgrado la massima considerazione per le esigenze dei lavoratori interessati, non può non esprimere il voto contrario della sua parte politica sul provvedimento che perpetua un modo di legiferare inaccettabile.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Emo Capodilista di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto in esame, con le modifiche testè accolte.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIUGNI avverte che, essendo esaurito l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani 21 febbraio 1991 alle ore 15,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

160^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MELOTTO

*La seduta inizia alle ore 9,25.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 212, in materia di recepimento di direttive comunitarie concernenti specialità medicinali per uso umano**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Esame e conclusione)

Riferisce alla Commissione il senatore CONDORELLI. Egli ricorda che la normativa italiana vigente in materia risale al 1934 e contrasta con quanto disposto dalle direttive comunitarie, ciò che ha comportato una condanna per l'Italia in sede di Corte di Giustizia delle Comunità europee. Tentativi di adeguarsi alla normativa comunitaria con disegni di legge *ad hoc* nella VII e nella VIII legislatura non sono andati a buon fine, e si è arrivati alla legge-delega del 1990. La direttiva-base è la n. 65 del 1965, successivamente modificata. Nel corso del 1989 sono state emanate altre quattro direttive, non previste nella legge n. 212, che tuttavia vengono recepite nel decreto. Il relatore passa a illustrare il contenuto dello schema di decreto. Nello schema di decreto sono prescritte tra l'altro autorizzazioni per la produzione e per l'importazione di farmaci, nonché requisiti particolari per i responsabili degli stabilimenti di produzione. Si sofferma, poi, sull'articolo 8, prospettando da un lato la opportunità che le etichette rechino gli estremi dei decreti di autorizzazione o di importazione, dall'altro la necessità che le informazioni sulle caratteristiche del prodotto, sulle etichette e sul foglio illustrativo, a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione al commercio dei prodotti, rispondano alle normative comunitarie in materia, anziché alle disposizioni di un decreto ministeriale, sia pure da emanarsi in conformità alla anzidetta normativa. Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 concernono i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni.

Per gli articoli 14 e 15 sulla sospensione o revoca delle autorizzazioni alla produzione ed alla commercializzazione di farmaci, ritiene necessario che i relativi provvedimenti siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e comunicati all'ordine dei farmacisti, dato che sono

previste sanzioni per i farmacisti che li continuino a porre in vendita. Quanto all'articolo 16 ritiene necessario esplicitare che l'eventuale decreto ministeriale contenente condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i farmaci o a gruppi di essi debba essere conforme alla direttiva comunitaria in materia. L'articolo 20 reca disposizioni per i vaccini ed i sieri, l'articolo 21 riguarda i radiofarmaci, mentre l'articolo 22 contiene disposizioni particolari per i medicinali derivanti dal sangue o dal plasma umani. Gli articoli 23 e 24 contengono rispettivamente le sanzioni penali ed amministrative per chi produca o commercializzi farmaci senza autorizzazione. Rileva, con riferimento all'articolo 25, riguardante l'ambito di applicazione del decreto, la necessità di prevedere norme specifiche per i farmaci galenici, che sono preparati volta per volta dai farmacisti.

Il senatore RANALLI ritiene necessario in relazione alle osservazioni del relatore, che nello schema di parere siano contenute richieste di modifiche condizionanti ai fini dell'espressione di un parere positivo.

Il senatore MELOTTO propone che l'esame sia sospeso per consentire al relatore Condorelli di predisporre la bozza di parere.

Il senatore NATALI fa notare, in via generale, che data la contestualità dei lavori dell'Assemblea con quelli della Commissione risulta difficile seguire tutte le sedute alle quali ciascun senatore dovrebbe partecipare.

La seduta viene sospesa alle ore 10,05 e viene ripresa alle ore 12.

Il relatore CONDORELLI illustra uno schema di parere favorevole condizionato all'introduzione di alcune modifiche. All'articolo 8 si richiede che la regolamentazione della informazione sulle caratteristiche del prodotto, sulle etichette e sui fogli illustrativi dei medicinali sia inserita nel decreto delegato e sia conforme alle direttive CEE 65/65 e 75/319 e successive modificazioni, evitando un rinvio ad un ulteriore decreto ministeriale. Agli articoli 14 e 15 si richiede che l'elenco dei farmaci di cui è sospesa o revocata l'autorizzazione sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sia comunicato all'ordine dei farmacisti per la diffusione a tutti i farmacisti. Si richiede poi la riformulazione dell'articolo 16, nel senso di prevedere che con decreto ministeriale, che dovrà comunque ottemperare alle direttive CEE, siano dettate condizioni e prescrizioni generali relative a tutti i farmaci, sopprimendo il riferimento alla etichettatura ed ai fogli illustrativi dei farmaci. Infine all'articolo 25 si chiede di precisare che i galenici, che non costituiscono specialità medicinale, siano esclusi dalla disciplina dettata dal decreto.

La Commissione si esprime, quindi, favorevolmente sullo schema di parere illustrato dal senatore Condorelli.

La seduta termina alle ore 12,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

213^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
Bosco

Interviene il ministro per il coordinamento della protezione civile Lattanzio.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore TRIPODI chiede notizie sulla posizione che il Gruppo democratico cristiano intende assumere in merito all'*iter* del decreto-legge all'esame, in considerazione di talune notizie apparse sulla stampa. Ove la Commissione concordasse sul prosieguo e conclusione dell'esame, sottolinea l'utilità di conoscere l'opinione del Ministro in merito.

Il presidente BOSCO rivendica in primo luogo il costruttivo e costante contributo recato dalla sua parte politica all'esame del provvedimento, e ritiene bisognose di rettifica le notizie apparse sulla stampa. Fa presente quindi che la Camera dei deputati probabilmente non terrà sedute la prossima settimana. Alla luce di ciò appare presumibile la decadenza del decreto-legge in questione; ciò non toglie che la Commissione possa continuare l'esame con il consueto impegno.

Il senatore FABRIS dichiara che il Gruppo della democrazia cristiana non intende far mancare il proprio contributo alla celere conclusione dei lavori della Commissione: in tal modo, il Ministro potrebbe tener conto del lavoro fin qui svolto, in sede di eventuale reiterazione del decreto.

A nome del Gruppo socialista, il senatore CUTRERA esprime l'intento di concludere celermente l'*iter*, richiedendo peraltro al Ministro quale condotta intenda seguire il Governo in merito alla probabile reiterazione.

Il senatore ANDREINI dichiara che l'atteggiamento seguito dal Governo in Commissione non ha agevolato la celere definizione dell'*iter* del disegno di legge all'esame: il Gruppo comunista - PDS è favorevole alla prosecuzione dei lavori del decreto-legge, ma il Ministro dovrebbe comunque impegnarsi ad una eventuale reiterazione nel testo risultante dai lavori della Commissione.

Per il senatore SPECCHIA i gravi dissensi nel Governo e le tardive ed insufficienti risposte del Ministro ai rilievi della Commissione hanno reso inevitabile la reiterazione del decreto-legge. Il Gruppo del MSI-Destra Nazionale non ritiene che il Ministro possa assumere impegni sull'esatto tenore della reiterazione del decreto-legge, che dipende da una deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri: pertanto dissente dalla proposta di continuare i lavori, al cui ulteriore seguito non parteciperà.

Il relatore, senatore ZANGARA, esprime avviso favorevole alla prosecuzione dei lavori. Si associa il ministro LATTANZIO, che assicura che in via di massima il Governo non dovrebbe discostarsi, in caso di reiterazione, dalla prassi in base alla quale il testo ripresentato si uniforma al disegno di legge di conversione già approvato dall'Assemblea di uno dei due rami del Parlamento.

Dopo che il presidente BOSCO, tenuto conto degli orientamenti della Commissione, ha annunciato la prosecuzione dei lavori, il senatore SPECCHIA abbandona l'aula.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore ZANGARA, fa proprio l'emendamento 3.1, volto ad estendere le provvidenze di cui all'articolo 3 anche alle zone terremotate del 5 maggio 1990: ricorda altresì che la 5^a Commissione permanente ha ritenuto necessario riferire all'articolo 6 la copertura di tale emendamento. Anche gli oneri di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 3, previa quantificazione, andrebbero riferiti all'articolo 9, in base al parere espresso dal suddetta Commissione.

Il ministro LATTANZIO, in merito alla quantificazione, dichiara che il numero delle persone decedute direttamente a causa del sisma del 13 dicembre 1990 è noto, in quanto esse sono state estratte dalle macerie degli edifici disastriati; non altrettanto può dirsi per le vittime del sisma

del 5 maggio 1990, non potendosi escludere che vi siano state vittime indirette. In assenza di accertamenti ancora da compiere, si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.3. Quanto all'articolo 3, il Ministro non è in condizioni di quantificare gli oneri che deriveranno solo da una compiuta disamina delle richieste di risarcimento: del resto, la formulazione dell'articolo 3 ricalca pedissequamente quella dell'articolo 2 del decreto-legge recante misure urgenti per la Valtellina, come convertito dalla legge n. 470 del 1987.

Dopo brevi interventi dei senatori FABRIS e TORNATI, che fanno presente l'impossibilità di formulare allo stato degli atti una verosimile quantificazione degli oneri, la Commissione accoglie l'emendamento 3.1.

Il senatore PETRARA illustra, aggiungendo la propria firma, l'emendamento 3.0.1; dei senatori Parisi e Vitale, volto a dispensare dal servizio militare di leva i cittadini soggetti ai relativi obblighi per gli anni 1990 e 1991, ove residenti nei comuni terremotati del 13 dicembre 1990. Analogo tenore ha l'emendamento 3.0.2, del senatore Ferrara Pietro, dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore TORNATI illustra il proprio emendamento 3.0.3 sulla stessa materia finalizzato a riconoscere agli stessi cittadini la facoltà di svolgere servizio civile nell'ambito dell'opera di ricostruzione.

Il relatore, senatore ZANGARA, invita i proponenti al ritiro degli emendamenti testè illustrati, ricordando che in base alla legislazione vigente il Ministero della difesa ha già emanato due provvedimenti amministrativi, il primo di dispensa ed il secondo di rinvio degli obblighi di leva.

Dopo che il ministro LATTANZIO si è associato all'invito del relatore, aggiungendo ulteriori delucidazioni in merito ai citati provvedimenti amministrativi, i senatori TORNATI e PETRARA ritirano i rispettivi emendamenti.

Il presidente BOSCO propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta, tenuto conto della concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,55.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

40ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZECCHINO

Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita.

La seduta inizia alle ore 15,20.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 212, in materia di recepimento di direttive comunitarie concernenti specialità medicinali per uso umano
(Esame)

Il presidente ZECCHINO dà conto dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame con il quale si intende dare attuazione alla delega concessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativamente al recepimento delle direttive CEE sulle specialità medicinali per uso umano.

Il Presidente relatore osserva che le direttive CEE in materia di specialità medicinali oggetto del provvedimento in titolo sono quelle indicate nell'allegato A della menzionata legge n. 212 del 1990 e, precisamente, oltre alla direttiva 65/65/CEE, la quale costituisce la norma base per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in tema di medicinali recando i criteri per la definizione dei medicinali, per l'immissione in commercio dei medesimi, per la sospensione e la revoca della relativa autorizzazione nonché in tema di etichettatura di tali prodotti, le successive 75/319/CEE (che detta ulteriori norme in tema di controllo dei medicinali; precisa i compiti spettanti alle autorità competenti degli Stati membri per garantire il rispetto di tali norme; disciplina la fabbricazione per e l'importazione da Paesi terzi; istituisce un «Comitato per le specialità medicinali»); 83/570/CEE (la quale modifica la direttiva 65/65/CEE per quanto attiene, in particolare, allo scambio di informazioni fra Stati membri sulle specialità autorizzate; precisa alcune disposizioni della medesima circa le prove fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche dei medicinali ed introduce il principio delle prove di biodisponibilità e di mutagenesi); ed, infine, 87/21/CEE (che, ulteriormente modificando la direttiva 65/65/CEE, disciplina, in particolare, i casi in cui non è necessario fornire i risultati

delle prove farmacologiche, tossicologiche e/o cliniche ai fini dell'autorizzazione di una specialità medicinale essenzialmente simile ad un prodotto già autorizzato).

Peraltro - egli aggiunge - la stessa legge di delega prevede - all'articolo 2, comma 1, lettera f) - che il decreto legislativo delegato tenga altresì conto delle eventuali modificazioni del settore intervenute entro il termine della delega medesima ad opera di successive direttive.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, come indicato dalla stessa relazione introduttiva, tiene, pertanto, conto di altre direttive intervenute - dopo l'approvazione della legge di delega - a modificare la direttiva di base 65/65/CEE: vale a dire le direttive 89/341/CEE e 89/342/CEE (che ampliano il campo di applicazione delle precedenti direttive, includendo i prodotti medicinali, immunologici, gli allergeni, i vaccini, le tossine, i sieri), 89/343/CEE (sulle specialità farmaceutiche brevettate, inclusi i prodotti radiofarmaceutici), 89/381/CEE (che fissa, in particolare, disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani).

Il Presidente relatore propone che la Giunta esprima una valutazione globalmente positiva sullo schema di decreto legislativo in esame.

Egli espone, tuttavia, alcune perplessità di ordine metodologico per quanto attiene alla scelta ed all'uso più appropriato degli strumenti di trasposizione.

Occorre infatti, a giudizio dell'oratore, evitare per il futuro il ricorso a strumenti di trasposizione delle direttive comunitarie paralleli alla «legge comunitaria» annuale, la quale deve essere riconosciuta lo strumento tipico per l'adeguamento del diritto interno al diritto comunitario. In secondo luogo sembra al presidente Zecchino di dover esprimere talune perplessità in merito al ricorso all'attuazione in via secondaria che lo schema di decreto intenderebbe consentire in diverse fattispecie, segnatamente gli articoli 8, comma 3, lettera d) e comma 11; 12, comma 2 e 16.

In terzo luogo occorrerebbe raggiungere una maggiore trasparenza nella legislazione di attuazione nazionale, facendo espressa menzione di tutte le direttive che il provvedimento in esame intende attuare. Gli risulta esista in proposito un preciso orientamento del Consiglio delle Comunità europee cui dà pienamente appoggio la Commissione CEE.

Si apre il dibattito.

Concorda con le osservazioni espone il senatore ROSATI, il quale osserva, nel merito, che il nostro Paese, a differenza degli altri Stati membri non attua il sistema della brevettabilità dei medicinali, di tal che occorrerebbe chiarire il rapporto tra brevetto e autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di cui si occupano - tra l'altro - le direttive comunitarie.

Prende la parola il ministro ROMITA.

Il rappresentante del Governo osserva che la coesistenza tra singoli provvedimenti di settore i quali danno attuazione a direttive comunitarie

rie e «legge comunitaria» annuale è dovuta alla necessità di portare a regime il funzionamento di quest'ultima. Egli aggiunge che si sono verificate anche alcune lentezze dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella «legge comunitaria per il 1990» (legge n. 428 del 1990) dovute alla necessità di procedere alla predisposizione della «legge comunitaria per il 1991».

Dopo aver osservato che il conferimento dei poteri di attuazione delle direttive in via secondaria, attraverso appositi decreti del Ministro della sanità, è volto a consentire di disciplinare aspetti di dettaglio o, comunque, di accentuato tecnicismo, il rappresentante del Governo dichiara di concordare in merito alla necessità di definire in maniera più precisa e trasparente negli strumenti nazionali di attuazione le direttive cui si vuole dare attuazione, anche avuto riguardo al provvedimento in esame. In effetti - egli prosegue - vi è stata una precisa richiesta in tal senso da parte della Commissione CEE. La questione è stata risolta nel corso della presidenza italiana mediante una mediazione della presidenza la quale è riuscita ad attenuare la resistenza al riguardo opposta da molti Stati membri.

L'oratore conclude richiamando l'attenzione della Giunta sull'esistenza di un gruppo di direttive comunitarie *in itinere* concernenti la brevettabilità delle specialità farmaceutiche.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al Presidente relatore di formulare osservazioni e proposte - da trasmettere alla 12^a Commissione - nei termini emersi dal dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Consiglio che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici - COM (90)72 def. - SYN 251, del 22 marzo 1990 (Cee-646)

Proposta di direttiva del Consiglio che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che prevede disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari - COM (90)72 def. - SYN 252, del 6 giugno 1990 (Cee-647)

(Parere alla 12^a Commissione) (Esame)

Il relatore STRIK LIEVERS illustra congiuntamente le due proposte di direttiva in titolo, le quali, senza prendere posizione sul problema del grado di scientificità della medicina omeopatica, riconoscono ai cittadini il diritto di ricorrervi, a condizione che siano garantiti taluni requisiti relativi alla composizione dei preparati ed alla tutela della salute. Riferendosi alle osservazioni già formulate al riguardo da parte della competente Commissione del Parlamento europeo, il senatore Strik Lievers propone di esprimere un parere che, tenendo conto dell'esigenza di non prendere posizione tra le diverse scuole di pensiero che caratterizzano la medicina omeopatica, si pronunci contro talune disposizioni delle stesse direttive che, prevedendo, tra l'altro, una disciplina più restrittiva per i farmaci iniettabili, penalizzerebbero la medicina omeopatica di tradizione antroposofica.

Si apre il dibattito.

Il senatore NATALI esprime il proprio apprezzamento per la relazione del senatore Strik Lievers in relazione ad una disciplina che prende atto del ricorso estremamente diffuso a tali forme di medicina non tradizionali.

Il senatore ROSATI si associa alle valutazioni espresse dal relatore. L'oratore rileva altresì che l'assimilazione dei medicinali omeopatici iniettabili agli altri farmaci omeopatici, potrebbe porre le premesse per una disciplina più restrittiva per entrambi i tipi di medicinali.

Il ministro ROMITA dichiara il proprio apprezzamento per lo svolgimento della procedura che consente al Parlamento di esprimersi sui progetti di atti normativi comunitari, auspicando che il Governo venga esaurientemente informato di analoghe iniziative in futuro, al fine di realizzare la massima sinergia.

Il presidente ZECCHINO illustra brevemente i criteri di scelta e l'esperienza della Giunta nell'esaminare le proposte di direttiva e di regolamento trasmesse dal Governo al Senato.

Il senatore STRIK LIEVERS, replicando al senatore Rosati, sottolinea come sia da considerare ingiustificabile la sostanziale penalizzazione dei farmaci omeopatici iniettabili rispetto alle altre medicine omeopatiche.

La Giunta dà, quindi, mandato al relatore di predisporre un parere per la 12^a Commissione nei termini emersi dal dibattito.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente ZECCHINO dà conto di alcuni orientamenti emersi nell'ambito dell'Ufficio di presidenza circa la prossima attività della Giunta.

Si tratta - prosegue il presidente Zecchino - di seguire innanzitutto l'andamento e lo stato di avanzamento delle due Conferenze intergovernative sull'Unione politica e sull'Unione economica e monetaria mediante l'intervento rispettivamente dei Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Quanto prima, inoltre, sarà posto all'ordine del giorno l'esame di due importanti documenti, i quali fanno il punto sullo stato di conformità del diritto interno al diritto comunitario tanto sotto il profilo dell'attuazione, quanto in ordine alla sua formazione. Si tratta - prosegue il presidente Zecchino - della settima relazione annuale presentata dalla Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario per il 1989 (COM (90) 288 def.) e della Relazione semestrale del Governo al Parlamento sulla partecipazione italiana al processo normativo comunitario per il 1° semestre 1990 (*Doc. XCVII, n. 2*).

Venendo alla questione delle modalità di esame della «legge comunitaria» il presidente Zecchino rileva che l'esame svolto in occasione della «legge comunitaria per il 1990» ha messo in luce l'importanza di un organo che svolga un reale ed efficace momento di coordinamento. Su tale esigenza occorre svolgere una riflessione adeguata, anche in relazione alle possibilità offerte dal Regolamento del Senato.

Il rapporto tra Regioni e politiche comunitarie sarà, invece, oggetto di una indagine conoscitiva delle cui modalità la Giunta dovrà occuparsi, presumibilmente, in una delle prossime sedute, per definirne nel dettaglio il programma.

Il presidente Zecchino informa, quindi, i membri della Giunta che nei giorni 6 e 7 maggio prossimi si svolgerà a Lussemburgo la quarta Conferenza degli organi specializzati nella trattazione degli affari comunitari dei Parlamenti degli Stati membri della Comunità europea e del Parlamento europeo. L'oggetto della riunione verterà, presumibilmente, sul tema dell'immigrazione verso la Comunità europea.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROSATI esprime apprezzamento sul documento presentato dal nostro Paese il 5 febbraio 1991 alla Conferenza intergovernativa sull'Unione politica, concernente la politica estera e la sicurezza comune trasmesso alla Giunta dal Ministro degli affari esteri. In occasione dei previsti incontri con il Ministro, occorrerà avere ragguagli circa l'esito di tale documento. In seguito, un'altra questione che occorrerà affrontare con il Ministro competente, dovrà essere - a suo giudizio - la questione dell'adesione italiana all'accordo di Schengen.

A giudizio del senatore STRIK LIEVERS occorre trovare per l'esame della «legge comunitaria» un organo che funzioni da punto di coordinamento e di sintesi e tale riferimento non può che essere rappresentato dalla Giunta. L'oratore esprime la massima disponibilità dei senatori del Gruppo federalista europeo ecologista ad impegnarsi in una riflessione al riguardo unitamente agli altri componenti della Giunta.

Interviene il ministro ROMITA.

Il rappresentante del Governo vede con grande interesse l'individuazione di un interlocutore parlamentare in grado di orientare lo svolgimento dell'esame della «legge comunitaria» secondo forme non dissimili da quelle utilizzate per la 5ª Commissione in sede di esame del bilancio.

Il Ministro conclude anticipando che in occasione del Consiglio dei Ministri che si svolgerà il prossimo 22 febbraio sarà sottoposto all'esame del Governo lo schema di «legge comunitaria per il 1991».

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 15,40.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Ad inizio di seduta il Presidente BARBERA comunica che il deputato Matteoli, dimissionario, è stato sostituito in un primo momento dal deputato Parigi, anch'egli dimissionario, al quale è ora subentrato il deputato Nania.

Comunica altresì che il deputato Castagnetti è stato sostituito dal deputato D'Onofrio.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI GOVERNO REGIONALI (DISPOSTO DAL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, SISTEMA ELETTORALE, FORME DI GOVERNO DEGLI STATUTI SPECIALI).

Dibattito in ordine al documento conclusivo dell'indagine

Il Presidente BARBERA avverte che, consentendovi la Commissione, alla seduta sarà data pubblicità tramite il circuito audiovisivo interno.

Intervengono quindi sulle tematiche oggetto dell'indagine, in vista dell'elaborazione del documento conclusivo, il Presidente BARBERA, che precisa di svolgere la sua esposizione come membro del gruppo comunista-PDS, i senatori PASQUINO e DUJANY, il deputato LANZINGER e il senatore GALEOTTI.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 18.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 16,15.

Il Comitato prosegue l'esame e la definizione di taluni aspetti organizzativi dei propri lavori, con particolare riferimento all'incontro con il Presidente della Repubblica.

La seduta termina alle ore 18,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DELLA SEDUTA

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera di svolgere la seduta odierna, nella quale verranno affrontati prevalentemente argomenti di carattere organizzativo interno, senza attivare il circuito televisivo interno di collegamento con la sala stampa; al termine della seduta le principali decisioni a cui sarà pervenuta la Commissione verranno comunicate ai giornalisti.

Così rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E CONSEGUENTE DISCUSSIONE

Il Presidente dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica poi che il generale Ferrara e il generale Cismondi hanno provveduto a restituire il testo del resoconto stenografico delle loro testimonianze, assunte rispettivamente il 13 dicembre 1990 e il 10 gennaio 1991, apportandovi alcune correzioni di carattere formale, ad eccezione di due aventi carattere sostanziale. In linea con la prassi vigente per casi analoghi, propone che la Commissione prenda atto di tali richieste di correzione lasciando tuttavia immutato il testo originario del resoconto stenografico delle testimonianze.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il Presidente, dopo aver auspicato che la Camera dei deputati approvi tempestivamente i due disegni di legge concernenti la nuova disciplina del segreto di Stato e l'estensione delle competenze

della Commissione, afferma che la Commissione, una volta entrata in possesso di tutta la documentazione concernente la istituzione della Operazione Gladio, potrà compiutamente informare il Parlamento, al quale spetta il giudizio sulla legittimità, non solo da un punto di vista strettamente giuridico, di tale struttura. La Commissione dovrà poi chiarire le ragioni per le quali l'organizzazione non venne smantellata all'inizio degli anni '70, come sarebbe stato opportuno fare e come lo stesso Presidente del Consiglio era convinto, tanto da dichiararlo in sede parlamentare, si fosse effettivamente verificato. Si dovrà infine appurare se nel periodo in cui la struttura Gladio è stata operante si siano registrate deviazioni e illegalità, quali in particolare la sua eventuale utilizzazione, nel Piano Solo e nella strage di Peteano.

Per quanto concerne invece l'inchiesta sul Piano Solo - continua il Presidente - la Commissione dovrà giudicare se debba o meno essere confermata la conclusione raggiunta dalla Commissione Lombardi e dalla Commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Alessi, secondo le quali nell'estate del 1964 non si verificò nessun tentativo di colpo di Stato. In secondo luogo la Commissione dovrà accertare in che misura le censure apportate dal Governo sui documenti delle varie inchieste amministrative influirono sul giudizio che l'autorità giudiziaria e la Commissione parlamentare espressero su tale vicenda.

In ordine all'inchiesta sul disastro di Ustica, inchiesta che sul versante giudiziario ha conosciuto interessanti sviluppi sui quali brevemente si sofferma, il Presidente informa che il giudice istruttore Priore ha messo a disposizione della Commissione il cospicuo materiale documentale acquisito negli ultimi mesi: le relative operazioni di fotocopiatura verranno effettuate, a partire dalla prossima settimana, con l'ausilio di personale cortesemente messo a disposizione dal Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri.

Il Presidente segnala quindi l'opportunità di dedicare una seduta, sulla base di una relazione da affidare ai deputati De Julio e Zamberletti, alla discussione sullo stato dell'accertamento sul disastro di Ustica.

Informa poi che il giudice Casson ha chiesto formalmente la trasmissione dei passaggi svolti in seduta segreta delle deposizioni raccolte dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta sull'Operazione Gladio. Tale richiesta è stata avanzata per le vie brevi da altre autorità giudiziarie.

Pur osservando che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai giudici atti direttamente formati o disposti dalla Commissione stessa, in quanto ritenga di apporre su di essi il cosiddetto segreto funzionale, il Presidente ritiene inopportuno che la Commissione, mentre da un lato chiede all'esterno l'abolizione del segreto, lo opponga poi dinanzi a richieste dell'autorità giudiziaria, tanto più che gli atti in questione non rivestono obiettivamente un carattere di riservatezza ai fini dell'inchiesta parlamentare.

Data la indubbia delicatezza del problema desidera comunque sia la Commissione a pronunciarsi in merito.

Il Presidente informa che da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è pervenuta il 12 febbraio scorso la richiesta di trasmissione, ai sensi dell'articolo 256 del codice di

procedura penale, dei nastri magnetofonici originali contenenti le registrazioni delle deposizioni raccolte dalla Commissione Lombardi, in quanto costituenti corpo di reato nell'ambito del procedimento contro Alessi ed altri concernente eventuali manipolazioni subite dai nastri medesimi. Tale richiesta è stata reiterata il 19 febbraio ed inviata anche al Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, ai Presidenti delle due Camere e al Presidente del Consiglio.

Nella seconda richiesta il dottor Giudiceandrea sottolinea l'opportunità che non venga effettuata la duplicazione dei nastri originali da parte della Commissione e del Comitato per i servizi.

Alla luce del parere espresso dal collegio peritale nominato dalla Commissione - parere secondo il quale la duplicazione dei nastri originali non compromette in alcun modo la loro integrità - e d'intesa con il Presidente del Comitato parlamentare per i servizi, propone tuttavia di procedere, come già stabilito, alla duplicazione dei nastri stessi, dopo di che questi potranno essere messi a disposizione, in modi e forme da individuare in seguito, dell'autorità giudiziaria richiedente. Della decisione che in proposito la Commissione assumerà sarà poi opportuno informare i Presidenti delle due Camere.

Il Presidente propone quindi che - essendosi la Procura della Repubblica di Roma dichiarata disponibile a trasmettere alla Commissione il materiale documentale del Sismi relativo alla struttura Gladio, materiale che la Procura stessa ha sequestrato e sta procedendo ad informatizzare - la Commissione deliberi l'acquisto delle apparecchiature necessarie a «gestire» tale documentazione su supporto magnetico, con una spesa di circa venticinque milioni di lire.

Propone inoltre di avviare la immissione in personal computer degli atti giudiziari acquisiti e in via di acquisizione dalla Commissione affidando tale operazione, sotto il controllo degli uffici e dei collaboratori della Commissione, al Consorzio Cooperative Informatica, che ha già realizzato l'archivio informatizzato di molti uffici giudiziari. Tale Consorzio ha presentato un'offerta che, per l'immissione di trecentomila pagine in un periodo di circa sette mesi, comporta un costo complessivo di 271.800.000 lire, importo assai minore di quello inizialmente preventivato per l'impianto di una banca-dati senza far ricorso a ditte esterne.

Il Presidente chiede pertanto alla Commissione di deliberare tale spesa.

Per quanto concerne il programma dei lavori, oltre alla seduta sul caso Ustica già menzionata, propone di acquisire le deposizioni dell'onorevole Alessi, del capitano La Bruna - queste due già previste per la seduta di domani - del ministro Gui e del generale Maneri, nell'ambito dell'inchiesta sul Piano Solo; per quanto concerne l'inchiesta sull'Operazione Gladio, si dovrebbe procedere al confronto tra il colonnello Mingarelli e il generale Ferrara.

In relazione a una eventuale audizione del Presidente della Repubblica, che spontaneamente aveva a suo tempo offerto la sua disponibilità ad essere ascoltato sull'Operazione Gladio, il Presidente ritiene opportuno attendere l'esito del programmato incontro tra il Capo dello Stato e il Comitato parlamentare per i servizi.

Il Presidente sottolinea infine l'opportunità di informare i Presidenti delle Camere in ordine alle gravi difficoltà incontrate dalla Commissione nell'acquisizione di documenti, difficoltà in più di un'occasione accentuate dagli ostacoli frapposti da organi pubblici che avrebbero invece dovuto prestare il massimo della collaborazione.

Si apre quindi un breve dibattito sulle modalità temporali del programma di audizioni illustrato dal Presidente, con particolare riferimento alle audizioni dell'onorevole Alessi e del capitano La Bruna, già poste all'ordine del giorno della seduta convocata per domani, alle ore 9,30.

Il deputato CICCIOMESSERE, in considerazione dei gravosi impegni contemplati dal calendario dei lavori della Camera dei deputati, per la giornata di domani, suggerisce di rinviare le richiamate audizioni ad una seduta della prossima settimana, mentre il senatore MACIS ritiene opportuno iniziare comunque almeno una delle due audizioni programmate.

Il deputato SINESIO e il senatore LIPARI prospettano quindi l'opportunità di sollecitare, presso la Presidenza della Camera dei deputati, l'autorizzazione, per tutti i membri della Commissione, ad esprimere in apertura di seduta il voto per l'elezione di un giudice costituzionale che dovrà essere espresso nella mattinata di domani dal Parlamento in seduta comune; ciò allo scopo di poter dare quanto prima inizio alle programmate audizioni.

Acquisite tramite gli uffici le necessarie assicurazioni in tal senso, la Commissione concorda con la proposta del deputato Sinesio e del senatore Lipari.

Prende quindi la parola il senatore MACIS, il quale fa propri gli indirizzi tracciati in apertura dal Presidente per quanto concerne il prosieguo dei lavori della Commissione. Dopo aver espresso apprezzamento per i richiami formulati dal Presidente circa i compiti istituzionali della Commissione, sottolinea peraltro come le valutazioni sulla legittimità della Operazione Gladio dovranno essere espresse non dal Parlamento nel suo complesso ma dai singoli Gruppi parlamentari, come pure da altri soggetti istituzionali, in linea con il principio pluralistico che informa il modello costituzionale vigente.

Per quanto concerne, poi, l'acquisizione della documentazione relativa al disastro aereo di Ustica, il senatore Macis ribadisce le proprie riserve sul metodo di lavoro seguito dalla Commissione, sostanzialmente appiattita sulle iniziative dell'autorità giudiziaria; il materiale in possesso del Sismi e dell'Aeronautica militare, ad esempio, dovrebbe essere ricercato ed acquisito dalla Commissione direttamente presso tali apparati e non tramite l'autorità giudiziaria.

Alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché dei principi generali, contenuti anche nei Regolamenti parlamentari, sulla cosiddetta immunità della sede parlamentare il senatore Macis afferma poi che la richiesta avanzata dalla Procura romana di consegna dei nastri originali della Commissione Lombardi appare destituita di

qualunque fondamento giuridico. Quando un atto, richiesto dall'autorità giudiziaria, è formato o è nella disponibilità del Parlamento, solo il consenso dell'organo politico rileva ai fini di una sua trasmissione al potere giudiziario. Ciò premesso il senatore Macis, non senza aver ricordato l'effetto di insabbiamento determinato in passato dagli interventi della magistratura romana su note inchieste, concorda con la proposta formulata dal Presidente in ordine alle modalità di trasmissione dei nastri originali. Si dichiara quindi favorevole all'iniziativa prospettata dal presidente Gualtieri, intesa a rivolgere una vibrata denuncia alle Presidenze delle Camere sulla pressochè totale assenza di spirito collaborativo nei confronti della Commissione da parte degli apparati governativi, come il Sismi e l'Aeronautica militare, avvertendo peraltro che a ciò dovrà far seguito l'effettivo e pieno uso, da parte della stessa Commissione, di tutti i poteri di cui è dotata per l'acquisizione, anche coattiva, della documentazione necessaria.

Il senatore Macis afferma, in conclusione, di non condividere la decisione adottata di non trasmettere in sala stampa la seduta, soggiungendo che non mancherà di dare ampio conto del suo intervento nel corso della conferenza stampa che farà seguito alla seduta stessa.

Interviene quindi il deputato STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, il quale si associa alle perplessità sollevate dal senatore Macis sul regime di pubblicità della seduta non riscontrando alcun carattere di riservatezza negli argomenti in discussione; concorda altresì col senatore Macis sulla necessità che la Commissione utilizzi appieno i suoi poteri per l'acquisizione della documentazione necessaria, pur comprendendo le ragioni di *fair-play* e l'opportunità politica che hanno fin qui ispirato la conduzione della Commissione da parte del presidente Gualtieri.

Il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse si sofferma poi sull'eventualità di procedere all'audizione del presidente Cossiga, nell'ambito delle indagini relative alla vicenda Sifar-Piano Solo; al riguardo dichiara di non condividere il peculiare metodo operativo, basato sulla predisposizione di domande scritte, prospettato per l'incontro tra il Capo dello Stato e il Comitato parlamentare per i servizi, ritenendo piuttosto necessario attenersi alla normale prassi da sempre utilizzate nelle inchieste parlamentari.

Il senatore TOTH dà atto al Presidente di essersi molto impegnato in questo periodo di apparente ristagno dell'attività della Commissione, periodo che invece è servito per acquisire molta documentazione e per gestire i contatti con l'autorità giudiziaria ed anche con il collegio peritale nominato a gennaio: non si può pertanto affermare che la mancata convocazione di sedute abbia comportato un arresto sostanziale delle attività istruttorie.

Per quanto riguarda i rapporti con l'autorità giudiziaria, respinge nella maniera più ferma le pesanti insinuazioni formulate dal senatore Macis nei confronti dei giudici romani, non essendo la sua parte politica abituata a porre in dubbio l'attendibilità e la fedeltà alle leggi di questa o di quella parte della magistratura. Sottolinea poi gli ottimi rapporti di

collaborazione instaurati dalla Commissione con tutti gli uffici giudiziari con i quali essa è entrata in contatto.

Dichiaratosi quindi totalmente d'accordo con la soluzione prospettata dal Presidente in ordine alla richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma relativamente ai nastri magnetofonici registrati dalla Commissione Lombardi, giudica necessario, nel clima di collaborazione creatosi con i magistrati, accedere alla esigenza da alcuni di loro manifestata di poter disporre di quelle parti delle testimonianze e audizioni acquisite dalla Commissione in seduta segreta, ad eccezione di quei casi in cui si ritenga del tutto estraneo il contenuto della deposizione rispetto alla inchiesta che il magistrato sta conducendo.

Il PRESIDENTE, a questo proposito, rileva che si dovrà decidere caso per caso, conformemente alla giusta osservazione del senatore Toth.

Il senatore TOTH prosegue il suo intervento soffermandosi sulla difficoltà di reperire i documenti, difficoltà lamentata dal Presidente e dovuta alla prassi evidentemente invalsa in certi organismi come il Sismi di parcellizzare la dislocazione archivistica dei documenti in diverse caselle e dossier. Bene ha fatto il Presidente a lamentarsene anche con il Presidente del Consiglio e condivisibile appare la sua proposta di portare a conoscenza dei Presidenti delle Camere comportamenti e risposte non collaborativi nei confronti delle richieste informative della Commissione.

Per quanto riguarda l'inchiesta sul Piano Solo, il giudizio del senatore Toth è che occorra riesaminare gli eventi dell'estate del 1964 alla luce degli omissis soltanto ora rivelati dal Governo e valutare se la mancata conoscenza di molte parti della documentazione formata dalle Commissioni amministrative d'inchiesta abbia giocato o meno un ruolo determinante nell'indurre la Commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Alessi a concludere nel senso dell'inesistenza di un piano sovversivo. Ciò che non si può pretendere di raggiungere è un ribaltamento forzato delle conclusioni senza una obiettiva valutazione delle circostanze portate ora alla luce.

Il senatore Toth condivide la prospettiva accennata dal Presidente di riferire al Parlamento sulla struttura Gladio utilizzando la ingente quantità di elementi conoscitivi già acquisiti; nutre peraltro delle perplessità circa il fatto che debba essere la Commissione ad occuparsi della legittimità, al momento della sua istituzione, di tale struttura segreta. Solo al Parlamento può essere riconosciuta la competenza a dare un giudizio di legittimità, mentre compito della Commissione è di acquisire elementi di conoscenza ed effettuare una valutazione dei fatti da riferire poi alle Camere. Rientra invece nelle competenze della Commissione maturare giudizi, ed esprimerli quindi attraverso una relazione al Parlamento, circa le deviazioni e le illegalità eventualmente verificatesi ad opera di appartenenti alla struttura Gladio e in ordine ad incidenti di percorso come ad esempio la eventuale utilizzazione impropria delle armi e degli esplosivi depositati nei Nasco.

Il Presidente fa presente che il deputato BUFFONI, che si è dovuto allontanare dalla seduta, lo ha incaricato di informare la Commissione che approva le sue proposte iniziali.

Il senatore BOATO, ringraziato il Presidente per le iniziative intraprese in questo ultimo periodo e per le informazioni fornite oggi alla Commissione, auspica che lo stesso Presidente e i commissari che appartengono alla Camera dei deputati si adoperino a favore di una rapida approvazione da parte di quel ramo del Parlamento del disegno di legge, già licenziato con voto unanime dal Senato, che amplia il campo delle competenze della Commissione. A scanso di ogni equivoco deve al riguardo precisare che, ove pure il disegno di legge suddetto sia approvato, la questione della legittimità costituzionale della Operazione Gladio resta comunque esclusa dalle competenze della Commissione.

Quanto alla mancata acquisizione di documenti relativi alla costituzione della struttura Gladio, pur dando atto al Presidente delle ripetute iniziative assunte e pur ritenendo anch'egli preferibile non dare luogo a conflitti con altri organi dello Stato, il senatore Boato giudica che su questo punto sia necessario che la Commissione contesti formalmente al Governo l'apposizione del segreto di Stato nonostante le contrarie assicurazioni solennemente pronunciate dal Presidente del Consiglio dinanzi al Parlamento.

Il PRESIDENTE ricorda che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha già fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio l'interpello perchè la Presidenza confermi o meno il segreto apposto su alcuni documenti dal Sismi.

Il senatore BOATO concorda sul punto con il senatore Macis nel richiedere che la Commissione utilizzi le proprie prerogative e assuma quindi una specifica iniziativa nei confronti del Governo per contrastare l'apposizione del segreto di Stato, qualora evidentemente il segreto sia stato apposto per iscritto alla Commissione relativamente a specifiche richieste di documenti.

Il PRESIDENTE, affermato che potrebbe anche convenire sull'opportunità, in certi casi, di affiancare la magistratura nella contestazione del segreto di Stato, fa presente che spesso il problema si pone piuttosto in relazione a documenti, come ad esempio l'elenco dei settecentotrentuno «enucleandi» del Piano Solo, che apparati dello Stato dichiarano non più rintracciabili.

Il senatore BOATO prosegue osservando che l'apposizione del segreto di Stato potrebbe essere considerata legittima solamente in due casi: quando il documento si riferisca ad operazioni ancora in corso o quando si tratti di documenti che coinvolgono più servizi e paesi nell'ambito della Nato. In questo caso invece l'accordo istitutivo della struttura Gladio aveva un carattere bilaterale, coinvolgendo soltanto il Sifar e la Cia, e per di più riguardava operazioni da effettuarsi esclusivamente in Italia.

Si dichiara poi d'accordo con la proposta del Presidente di dedicare una seduta di aggiornamento sul caso Ustica, ma ribadisce l'opportunità di proseguire le audizioni dei politici richieste formalmente da molti commissari in diverse occasioni. Per quanto riguarda il Piano Solo e il caso Sifar il senatore Boato si dichiara totalmente d'accordo con il senatore Toth e giudica necessario, esaurite le prime audizioni che riguardano la questione delle eventuali manomissioni dei nastri magnetofonici della Commissione Lombardi, programmare un supplemento di istruttoria per chiudere definitivamente, sul piano storico, questa vicenda, integrando o modificando, se si rivelerà necessario, le conclusioni cui era pervenuta la Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il senatore Boato si sofferma quindi sull'eventuale audizione del Presidente della Repubblica che, qualora si dovesse decidere di effettuare, dovrebbe essere affrontata con la massima serenità e riguardare non solo il caso Gladio - nei confronti del quale a suo giudizio il ruolo dell'allora sottosegretario Cossiga è stato in sostanza marginale - ma anche il caso Sifar e il Piano Solo.

Il PRESIDENTE assicura che da parte della Commissione e sua personale la questione è stata sempre affrontata con il massimo della serenità.

Il senatore BOATO, dichiaratosi d'accordo con la proposta del Presidente relativamente alla risposta da dare alla richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in ordine ai nastri della Commissione Lombardi, auspica che, al massimo fra un mese, l'Ufficio di Presidenza ed il *plenum* dedichino una seduta che faccia il punto sullo stato complessivo dei lavori della Commissione i cui compiti di indagine sono assai complessi e il cui termine di scadenza è fissato nel luglio di quest'anno.

Prende quindi la parola il deputato NICOTRA il quale, associatosi al senatore TOTH nel manifestare apprezzamento per il lavoro condotto dal Presidente, sottolinea che compito della Commissione è quello di accertare fatti e individuare eventuali connessioni con le stragi che hanno insanguinato la Repubblica. È precluso pertanto alla Commissione qualsiasi giudizio sulla legittimità della Operazione Gladio o sulla data del suo effettivo scioglimento, mentre sarebbe quanto mai opportuno approfondire l'azione di depistaggio operata dall'ispettore di polizia Patrizio Colucci. Conviene quindi sulle valutazioni espresse dal senatore Toth in ordine al Piano Solo e si esprime a favore di una risposta positiva alla richiesta della Procura di Roma di ottenere i nastri della Commissione Lombardi, una volta che gli stessi siano stati duplicati.

Sulle difficoltà lamentate dal Presidente nella ricerca e nell'ottenimento di documenti, rileva che il problema, originato forse da cause logistiche, investe in realtà soltanto il Presidente il quale non può chiedere il supporto della Commissione qualora voglia segnalare tali difficoltà alle Presidenze delle Camere. Il deputato Nicotra suggerisce quindi di usare molta cautela quanto all'audizione del Presidente della Repubblica, per non rischiare di intaccare la figura del Capo dello Stato

e propone di attendere comunque lo svolgimento del suo incontro già programmato con il Comitato per i servizi di informazione e sicurezza: si potrà allora decidere di chiedere al Comitato il verbale dell'incontro per gli aspetti che potranno interessare la Commissione.

Il deputato Nicotra, dichiaratosi contrario alla opposizione del segreto funzionale da parte della Commissione rispetto a motivate richieste da parte dell'autorità giudiziaria, si sofferma sul pesante giudizio espresso dal senatore Macis nei confronti della magistratura romana affermando che la sua parte politica ha sempre protestato contro la strumentalizzazione della magistratura da parte del potere politico e facendo presente che nel Gruppo comunista, più che in altri Gruppi, militano parecchi magistrati evidentemente premiati elettoralmente per il loro operato. Preoccupazioni fondate dovrebbero essere invece espresse circa iniziative di alcuni magistrati, come il dottor Mastelloni il quale è arrivato a scrivere al Ministro della difesa per segnalare l'inopportunità, a suo giudizio, della promozione dell'ammiraglio Geraci in quanto iscritto alla Loggia P2.

Il deputato DE JULIO, concordando per il resto su tutte le proposte formulate dal Presidente, ritiene necessario che la Commissione si pronunci in senso nettamente negativo sulla apponibilità del segreto di Stato e sugli accordi bilaterali sugli accordi bilaterali Cia-Sifar relativi all'Operazione Gladio. Tali documenti infatti riguardano una vicenda ormai chiusa, che non concerne più la sicurezza dello Stato, e per la quale non si pongono più nemmeno problemi di riservatezza circa l'identità dei partecipanti; per quanto riguarda la pretesa necessità di un previo consenso delle autorità statunitensi, è opportuno accertare, al fine di garantire agli organi parlamentari italiani la dovuta parità di trattamento, quale accesso abbiano organi del Congresso statunitense rispetto a informazioni del tipo richiamato.

Dopo che il PRESIDENTE ha osservato che il Presidente del Consiglio, da lui recentemente incontrato, ha motivato il suo orientamento favorevole alla trasmissibilità alla Commissione dei documenti in oggetto con l'argomentazione da ultima richiamata dal deputato DE JULIO, quest'ultimo ribadisce le sue perplessità sulla scelta di procedere alla duplicazione dei nastri in sede parlamentare, ove si è dovuto attendere l'acquisto delle apparecchiature necessarie, che non avranno presumibilmente alcuna altra utilizzazione, quando l'operazione avrebbe potuto essere effettuata molto più rapidamente e più economicamente presso un laboratorio esterno.

Rispondendo ad un'altra osservazione del deputato De Julio, il Presidente precisa poi che le apparecchiature informatiche delle quali si propone l'acquisto al fine di gestire la documentazione, concernente l'Operazione Gladio, che verrà trasmessa dalla Procura della Repubblica di Roma, sono state scelte su indicazione della società che per conto della Procura ha provveduto ad informatizzare tale materiale, tenendo presenti i vincoli di compatibilità con gli strumenti utilizzati per l'immissione.

Il Presidente dichiara quindi di ritenersi autorizzato, alla luce del dibattito svoltosi, a procedere nella attuazione delle decisioni proposte

alla Commissione. Concorda infine sull'opportunità di utilizzare tutti i poteri attribuiti alla Commissione per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti, mentre si impegna ad assumere le opportune iniziative ove i documenti relativi agli accordi Sifar-Cia non pervengano alla Commissione con la dovuta tempestività.

La seduta termina alle ore 17,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente
COLONI
indi del Vice Presidente
ROTIROTI

La seduta inizia alle ore 9.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA BOZZA DI RELAZIONE CONCLUSIVA, CON ESCLUSIONE DELLA PARTE RELATIVA ALL'INPS

Il presidente COLONI fa conoscere alla Commissione i risultati dei lavori svoltisi nei giorni scorsi per la predisposizione della scheda relativa all'attività dell'INPS, cui hanno partecipato i deputati Rotiroti e Lodi Faustini Fustini, ed il senatore Angeloni, nella loro qualità di relatori, nonché alcuni rappresentanti dell'Istituto.

Ricorda che, nella seduta del 7 febbraio scorso, la Commissione ha approvato le parti della relazione conclusiva riguardanti il sommario, la presentazione e le schede sinottiche relative ai dieci maggiori enti previdenziali.

Ricorda altresì che, nella seduta del 13 febbraio scorso, la Commissione ha approvato le parti della relazione conclusiva riguardanti le schede relative all'INAIL, all'ENPALS, all'ENPAM, all'INADEL ed all'Istituto postelegrafonici, ricompresi nel paragrafo dedicato ai dieci maggiori enti previdenziali, nonché le schede relative a tre enti «minori», e precisamente la Cassa per i cancellieri ed i segretari giudiziari, l'Istituto per i magistrati e la Cassa per il personale telefonico statale.

Nella seduta odierna, la Commissione procederà all'esame delle schede relative ai restanti maggiori enti previdenziali, ad esclusione dell'INPS, e delle schede relative a tutti gli altri enti «minori».

Dà quindi la parola al relatore sull'attività dell'ENPAS, dell'ENPAIA e dell'ENPDEDP.

Il senatore ZANGARA, *relatore*, si dichiara innanzitutto d'accordo con il contenuto della scheda predisposta sull'attività dell'ENPAS. Si limita ad osservare che la gestione commissariale dell'Ente dura ormai da sedici anni e che quindi appare necessario superare al più presto tale

situazione, pur dando atto al commissario straordinario Meucci di aver svolto un buon lavoro.

Rileva che dai lavori della Commissione emerge l'opportunità di varare un riordino complessivo del settore previdenziale pubblico, omogeneizzando alcune situazioni attualmente assai eterogenee. Osserva che l'ENPAS, pur operando con un personale ridotto rispetto all'organico, ha finora risposto sostanzialmente alle aspettative dei suoi utenti; disponendo di notevoli risorse complessive, potrà senz'altro perfezionare le sue prestazioni e migliorarle nel prossimo futuro.

Conclude esprimendo alcune osservazioni formali sulle relazioni relative all'ENPAIA ed all'ENPDEDP.

Il presidente COLONI si limita a precisare alcuni punti delle considerazioni conclusive sull'ENPAS, ed in particolare sulle indicazioni riguardanti l'organico del personale.

Dà quindi la parola ai relatori sull'attività degli Istituti di previdenza presso il Ministero del lavoro.

Il deputato Vincenzo MANCINI, *relatore*, esprime il suo consenso al testo predisposto e formula alcune osservazioni da inserire eventualmente nelle considerazioni conclusive dell'attività dei suddetti Istituti: a tale proposito, ricorda il contenuto del provvedimento attualmente all'esame del Parlamento che modifica l'organizzazione dell'apposita direzione generale, nonché le differenti posizioni politiche connesse allo svolgimento dell'attività di questo delicato settore previdenziale.

Il deputato Carlo D'AMATO, *relatore*, condivide il contenuto della relazione nel testo predisposto, e ribadisce alcune osservazioni già formulate in altre sedute, anche a nome dell'altro relatore, deputato Bruzzani.

Sottolinea che i tempi di liquidazione dei trattamenti pensionistici sono assai lunghi e tali da provocare grande scontento negli utenti e presso l'opinione pubblica in generale: di ciò deve essere fatta specifica menzione nelle considerazioni conclusive.

Quanto alle competenze della Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali e dell'INADEL, avanza alcune proposte per un superamento dell'attuale insoddisfacente situazione, ed in particolare ritiene che debba essere indicata nella relazione la necessità in prospettiva dell'unificazione fra i due enti.

Intervengono successivamente il senatore ANTONIAZZI, il deputato POGGIOLINI, il quale consente con l'indicazione della futura unificazione, ed il deputato ROTIROTI, il quale precisa che l'esame del provvedimento legislativo di riforma degli Istituti di previdenza coincide con l'esame della relazione conclusiva da parte della Commissione: ciò non può impedire, però, che nella relazione venga indicata la prospettiva futura dell'unificazione fra i due enti, dovendo essere considerata del tutto transitoria la soluzione prospettata dell'articolazione territoriale degli Istituti di previdenza.

Il presidente COLONI ritiene che nella relazione debba essere innanzitutto sottolineata la necessità di pervenire ad una riduzione

consistente dei tempi di liquidazione dei trattamenti pensionistici, e tale obiettivo potrà essere raggiunto con il varo del provvedimento di riforma attualmente all'esame del Parlamento, che prevede l'istituzione delle sedi periferiche per un migliore svolgimento dell'attività complessiva.

Dopo aver sollecitato un ottimale utilizzo delle risorse esistenti, ritiene che nelle considerazioni riassuntive possa essere indicata la prospettiva dell'unificazione secondo quanto indicato dai commissari intervenuti.

Dà quindi la parola al relatore sull'attività dell'ENASARCO, dell'INPDAI, dell'INPGI e della Cassa per il personale della motorizzazione civile.

Il deputato ROTIROTI, *relatore*, si sofferma innanzitutto sulla relazione relativa all'ENASARCO, facendo presente che non appare soddisfacente la definizione giuridica dell'agente di commercio, e che quindi si rende necessario un intervento legislativo per far chiarezza sull'intera materia.

Dopo aver avanzato alcune osservazioni sulla tabella relativa agli iscritti per sesso e società, illustra diffusamente altri punti della relazione, ed in particolare ritiene che ogni eventuale futuro incremento del personale debba essere preceduto da un migliore e più razionale utilizzo delle unità attualmente in servizio.

Ritiene altresì che nella relazione debba essere espresso un chiaro giudizio politico sulla più rilevante attività dell'Ente, quella relativa alla gestione dell'enorme patrimonio immobiliare.

Quanto all'INPDAI, ricorda che la sua situazione finanziaria si presenta del tutto soddisfacente, godendo di un notevole gettito contributivo da parte degli iscritti. Anche le prestazioni complessive appaiono soddisfacenti, pur non ritenendo che nei confronti degli altri maggiori enti previdenziali presenti realmente quel grado di efficienza che è risultato dai dati riportati alcuni giorni fa dagli organi di stampa.

Esiste, ad esempio, contraddizione tra la richiesta di aumento dell'organico, da un lato, ed il sistema informatico dato in gestione all'esterno, dall'altro; osserva inoltre che i tempi di liquidazione dei trattamenti pensionistici si presentano elevati rispetto alle capacità potenziali dell'Ente.

Circa l'INPGI e la Cassa per il personale della motorizzazione civile, non ritiene di formulare osservazioni alle schede predisposte.

Il presidente COLONI invita quindi i relatori sull'attività degli enti «minori» ad esprimere le loro osservazioni.

Presidenza del vice presidente ROTIROTI

Svolgono successivamente brevi interventi alcuni relatori di quegli enti «minori» le cui schede non sono state approvate nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il senatore PERUGINI esprime in particolare la convinzione che debba essere omogeneizzata l'attività del Fondo per l'assistenza ai finanziari e del Fondo per il personale del Ministero delle finanze.

Quanto allo SCAU, ritiene che debba essere richiamata la convenzione da poco sottoscritta con l'INPS e l'INAIL per avviare opportune sinergie e che debba essere razionalizzato il sistema dei controlli; rifacendosi alle considerazioni svolte dalla Corte dei conti, richiama la necessità di varare un provvedimento legislativo per razionalizzare l'attività dell'Ente.

Dopo che il senatore ANTONIAZZI ha espresso alcune riserve sull'efficacia dell'azione dello SCAU, intervengono il deputato POGGIOLINI, il senatore IANNONE, il quale propone che siano unificate le attività della Cassa per gli ufficiali e del Fondo per i sottufficiali dell'Esercito, ed i senatori TANI, ANGELONI ed ANTONIAZZI.

Vengono quindi approvate dalla Commissione le parti della relazione conclusiva riguardanti le schede relative all'ENASARCO, all'ENPAS, all'INPDAI ed agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ricompresi nel paragrafo dedicato ai dieci maggiori enti previdenziali, con le modifiche proposte dai commissari. Vengono successivamente approvate dalla Commissione, con le modifiche proposte dai commissari, le schede relative ad ENPAO, ENPAF, ENPAV, Cassa marittima adriatica, Fondo degli spedizionieri doganali, Fondo degli impiegati di imprese spedizioniere ed agenzie marittime, Opera di previdenza per i ferrovieri dello Stato, Cassa per gli ingegneri ed architetti, Cassa per i ragionieri e periti commerciali, Cassa per i dottori commercialisti, Cassa per l'assicurazione degli sportivi, Casse per gli ufficiali ed i sottufficiali dell'aeronautica, della marina e dell'esercito, ENPACL, Cassa per gli avvocati ed i procuratori, Cassa per i geometri, INPGI, Cassa per il personale della motorizzazione civile, ENPAIA, ENPDEDP, SCAU, Fondo assistenza ai finanziari, Fondo per il personale del Ministero delle finanze, Cassa nazionale del notariato, Fondi del Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Istituto San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di risparmio di Torino, Cassa di risparmio per le province lombarde, Cassa di risparmio per le province siciliane, Cassa di risparmio di Asti e Cassa di risparmio di Firenze.

Il presidente ROTIROTI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi la prossima settimana per proseguire l'esame della bozza di relazione conclusiva, con l'esclusione della parte relativa all'INPS.

La seduta termina alle ore 11.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

190^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni
Tempestini.*

La seduta inizia alle ore 13.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie (2662), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione)

Il senatore MAZZOLA illustra il decreto-legge in conversione, finalizzato a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose. Pur favorevole al provvedimento, egli richiama l'attenzione della Sottocommissione sul fatto che la Camera dei deputati ha introdotto al disegno di legge di conversione l'articolo 2, che prevede, a decorrere dal 1° luglio 1992, l'istituzione presso il Ministero del tesoro di una struttura centralizzata per la raccolta e l'elaborazione con sistemi informatici dei dati concernenti le operazioni per contanti di importo superiore ai 15 milioni di lire. Nel fare presenti i propri dubbi circa la correttezza costituzionale di tale modifica, il relatore manifesta ulteriori perplessità circa il contenuto specifico della disposizione, che, in assenza di analoghe misure assunte da parte degli altri Stati membri della

Comunità europea, rischia di rivelarsi inutile, se non dannosa per il mercato finanziario italiano.

Concordano con tale osservazione il presidente MURMURA ed il senatore FRANCHI, ad avviso dei quali sarebbe opportuno segnalare tali perplessità alla Commissione di merito.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione proposta dal relatore.

Emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685)

(Parere alla 8^a Commissione)

Il presidente MURMURA ricorda che la Sottocommissione ha già espresso il 4 ottobre 1989 parere favorevole sul disegno di legge in titolo, che viene nuovamente sottoposto dalla Commissione di merito, perchè modificato. Il relatore illustra quindi il nuovo testo, che risulta a suo avviso migliore, sotto il profilo istituzionale, del disegno di legge n. 1685.

La Sottocommissione conviene, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 13,15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione permanente:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie (2662), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

alla 9^a Commissione permanente:

CARLOTTO ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (2454): *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

217^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA
indi del senatore
CORTESE

La seduta inizia alle ore 9,40.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599)

(Parere all'Assemblea)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che sono pervenuti dall'Assemblea numerosi emendamenti, dei quali gli unici che, ad un primo esame, sembrano comportare oneri sul saldo netto da finanziare sono quelli di cui ai numeri. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, su una cui analoga versione presentata presso la Commissione di merito è stato già fornito parere contrario per assenza della copertura finanziaria. Tale orientamento trova conferma presso il Tesoro.

Un altro emendamento che sembra provocare ulteriori oneri è quello 4.2, volto ad aggiungere un trasferimento di 500 miliardi ai comuni: il contenuto è identico all'emendamento 4.1, il quale però trova copertura nel fondo oscillazione prezzi con l'emendamento 14.1.

Propone pertanto di esprimere parere contrario per mancanza di copertura sugli emendamenti sopracitati all'articolo 5 e su quello 4.2.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2638)

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti)

Riferisce il senatore DELL'OSSO facendo presente che si tratta di un troncone dell'ennesima reiterazione del decreto-legge cosiddetto

«Gepi» (la restante parte essendo il decreto-legge n. 28, all'esame della Camera dei deputati). Il testo risulta composto da un insieme di norme che derivano da quelle dei precedenti decreti reiterati, talchè le clausole di copertura sono ancora riferite agli anni 1989 e 1990, anche se i relativi effetti dovrebbero essere ormai conclusi. Il motivo per il quale le norme in questione risultano reiterate dipende dal fatto che il Tesoro ritiene che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione non sia sufficiente a far salvi gli effetti dei precedenti decreti e che occorra in ogni caso ripetere le norme sostanziali. In ogni caso può essere utile ricordare che la portata finanziaria complessiva del provvedimento è pari a 7.334 miliardi per gli anni dal 1989 al 1992, mentre, per quanto riguarda il 1991, l'onere contabilizzato è di complessivi 1.342,9 miliardi. In proposito occorre osservare che il provvedimento è adottato «in attesa della riforma della Cassa integrazione». Occorrerebbe pertanto un chiarimento da parte del Tesoro circa il limite temporale della contabilizzazione degli oneri relativi alla proroga del disegno di legge in esame, atteso che questi fa presente che le relative spese risultano già contabilizzate nel bilancio 1991: occorre dunque sapere se è previsto un onere fino al mese di aprile oppure per tutto l'anno. In ogni caso è auspicabile la sollecita approvazione del provvedimento generale in materia (già Atto Senato n. 585-ter).

Sotto un profilo generale si deve osservare che numerose norme dell'articolato fanno riferimento, come ad esempio l'articolo 1 comma 3, direttamente al bilancio dell'INPS, oppure alla gestione di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989. In proposito in base ad informazioni assunte sia presso l'INPS sia con riferimento a dati forniti dalla Ragioneria generale, si deve far presente che il bilancio di tale istituto risulterebbe formato già scontando le spese in questione. In particolare circa il comma 3 dell'articolo 1 gli 817 miliardi riferiti al trattamento di disoccupazione derivano dal *surplus* della gestione assegni familiari, che consente di coprire la spesa. D'altra parte tale *surplus* ha fatto sì che nel calcolo delle somme da erogare all'istituto al fine del progressivo accollo a carico dello Stato delle spese per l'assistenza, la cifra stanziata dalla legge finanziaria 1991 possa essere stata adeguatamente commisurata. Quanto alla gestione dell'articolo 37, la Ragioneria fa sapere che nel finanziamento complessivo di 58.500 miliardi da parte dello Stato all'INPS sono comprese anche tali spese, che conseguentemente risultano già contabilizzate in capitoli di bilancio. Pertanto, sotto questo profilo, non dovrebbero sussistere problemi, anche in base alla considerazione che i relativi capitoli presentano la necessaria disponibilità, ancorchè quale residuo per le spese riferite all'esercizio 1990.

Altre questioni, di carattere più limitato, possono invece fare insorgere qualche perplessità. Il comma 14 dell'articolo 2, relativo al personale dipendente delle basi NATO, reca una copertura limitata al 1991 e '92. In base ai dati forniti non dovrebbero sussistere problemi poichè, per quella data, detto personale dovrebbe essere riassorbito nei posti vacanti.

L'articolo 4, commi da 3 a 10, riguarda l'intervento della Gepi nella regione Sicilia, stanziando a tal fine 50 miliardi a carico dello Stato e 50 a carico della regione stessa. In proposito si deve notare che mentre

l'onere posto a carico dello Stato è riferito a residui che dovranno emergere in sede di rendiconto e che tale onere riguarda una spesa in conto corrente, mentre il capitolo di bilancio a cui si fa riferimento concerne il conto capitale, relativamente all'intervento della regione Sicilia non è prevista clausola di copertura.

L'estensione al 30 aprile 1991 dei prepensionamenti non dovrebbe far aumentare il numero dei soggetti interessati, ai sensi del comma 4 dell'articolo medesimo. Sotto questo aspetto la copertura del relativo onere, operata in parte con l'utilizzazione del contributo dello 0,60, posto a carico dei datori di lavoro dovrebbe essere sufficiente, essendosi creata una disponibilità il cui utilizzo viene ripartito nel tempo. La restante parte di copertura, riferita alle economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 337 del 1990, in tema di modifica dei contratti di formazione e lavoro, risulta garantita per il Tesoro, avendo il nuovo regime di tali contratti provocato le economie sperate.

L'articolo 7, in tema di finanziamento del fondo per il rientro dalla disoccupazione, prevede una deroga alle norme di contabilità, evitando che vadano in economia le somme non impegnate nell'esercizio 1988 e seguenti, mentre lo stesso articolo prevede analoga deroga per quelle relative al 1989 concernenti gli interventi occupazionali a Reggio Calabria: occorrerebbe valutare tale norma alla luce dei principi generali.

L'articolo 8, in tema di proroga del finanziamento dei lavori socialmente utili a Napoli e Palermo, fa riferimento a due capitoli del Ministero dell'interno, nei quali non sussiste stanziamento di competenza: occorrerebbe pertanto riferirsi ai residui dei medesimi.

L'articolo 10 concerne provvidenze economiche per il personale del Ministero del lavoro. In primo luogo si deve far presente, al comma 2, che per la copertura degli oneri riferiti al compenso incentivante di tale personale si fa riferimento esclusivamente agli anni 1991 e 1992: occorre pertanto o stabilire una copertura anche per il 1993, oppure sancire che detto compenso è limitato a due esercizi. Inoltre, parte della copertura dell'onere in questione è operata a valere sulle disponibilità finanziarie dell'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, vertente in tema di formazione professionale. In proposito, premesso che il Ministero del lavoro fa sapere che per il 1981 tale fondo presenterebbe una disponibilità complessiva di 99 miliardi al netto della finalizzazione in esame, si deve ricordare che già il medesimo Ministero in occasione dell'utilizzazione dei fondi in questione per il risanamento della gestione ENPAO aveva lamentato l'insufficienza delle risorse del fondo per le finalità di istituto. In secondo luogo si può osservare che un fondo, derivante da contributi previdenziali e destinato al finanziamento di interventi viene, per tal via, rivolto alle spese di mantenimento dell'organismo che dovrebbe presiedere agli interventi stessi. In ogni caso, se il fondo viene considerato come utilizzabile per coperture, sarebbe opportuno deliberarne la iscrizione a bilancio.

Il comma 5 del medesimo articolo 10, carente di relazione tecnica e di copertura, operando l'unificazione degli organici ordinari con quelli soprannumerari, sortisce l'effetto di ampliare l'organico del Ministero del lavoro.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro osserva, quanto all'articolo 4, che non esiste un obbligo per la regione Sicilia di conferire i 50 miliardi, ma la norma ha mero carattere programmatico. L'utilizzazione dei residui di cui all'articolo 7 è resa necessaria dalla ristrettezza dei tempi con i quali tali somme dovevano essere spese. Quanto infine all'articolo 10, comma 2, reputa opportuno definire una clausola di copertura anche per il terzo anno, mentre non condivide il comma 5 del medesimo articolo. Sulla scorta anche di tali comunicazioni propone pertanto di esprimere un parere contrario sui due commi sopra citati dell'articolo 10, tenendo anche conto, quanto al comma 2, che risulta inaccettabile utilizzare, a fini di copertura, le somme contenute in un fondo che deriva da pagamenti di contributi e che verrebbero destinate in via permanente a stipendi dei dipendenti del Ministero del lavoro. Se tale è l'intenzione del Governo, sarebbe necessario definire in via permanente che una quota del provento dell'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 è destinata alle indennità del personale del Ministero, ciò anche al fine di rendere edotti i soggetti che pagano i contributi in questione della destinazione degli stessi. In ogni caso, allo stato attuale, il parere non può essere che contrario su tale norma non risultando garantita la sua copertura negli esercizi futuri. Analogamente propone di esprimere un parere contrario, per mancanza di copertura, sul comma 5 del medesimo articolo 10.

Quanto al testo, propone di manifestare la contrarietà della Commissione per un provvedimento che, risolvendo i problemi settoriali esclusivamente della GEPI e provocando nei fatti una distorsione del mercato del lavoro nel Mezzogiorno, istituzionalizza una spesa di carattere anomalo destinata sostanzialmente ad alcuni lavoratori che godono di una condizione di privilegio e non tiene conto, come invece si dovrebbe, delle misure di progressivo riassorbimento dei trattamenti di cassa integrazione, previste dal disegno di legge n. 585-ter, da lungo tempo approvato dal Senato ed ancora all'esame della Camera. Sarebbe pertanto necessario integrare il provvedimento all'esame con tali disposizioni.

Il senatore VECCHI fa presente che dipende dal Governo il fatto di aver reiterato così numerose volte il decreto-legge all'esame, mentre, nel frattempo, ha utilizzato le risorse finanziarie destinate al disegno di legge 585-ter.

Ad avviso del senatore BOLLINI è indispensabile definire una norma che eviti la successiva ulteriore reiterazione del decreto e comporti l'abbandono del regime eccezionale, per passare ad un sistema ordinario. In ogni caso, sarebbe opportuno che gli uffici predisponessero uno studio relativamente alla valutazione degli effetti finanziari comparati del provvedimento all'ordine del giorno e di quello n. 585-ter.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta di parere sul testo avanzata dal Presidente Andreatta.

Riferisce sugli emendamenti il presidente CORTESE. Egli li illustra facendo presente che essi si estendono ai lavoratori saltuari e ad altri

settori il beneficio di cui all'articolo 1, senza definirne clausola di copertura gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6.

Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 ampliano la portata temporale dell'articolo 2 in tema di trattamento di integrazione salariale. In proposito si deve osservare che se già il testo governativo ha prolungato tale trattamento al 30 aprile 1991, assumendo che sussistano in bilancio le risorse a tale scopo, non si vede il motivo per il quale gli emendamenti non debbano disporre delle medesime risorse finanziarie, anche se occorre definire la quantificazione del relativo onere.

Considerazioni analoghe valgono per gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, estensivi del trattamento di cassa integrazione straordinaria, anche se occorrerebbe avere un chiarimento circa la quantificazione di cui all'emendamento 4.1.

Gli emendamenti successivi modificano la normativa contenuta nei commi 3 e seguenti dell'articolo 4. Per quanto riguarda i problemi di competenza occorre disporre di una quantificazione verificata dal Tesoro per gli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10, il quale ultimo, pur essendo redatto alla stregua delle clausole di copertura contenute nel testo tuttavia ha una rilevante portata finanziaria.

Gli emendamenti 4.11 e 4.12 vertono in tema di convenzioni stipulabili dalla GEPI: essi potrebbero essere condivisi a condizione che sia chiarito che non sono onerosi.

L'emendamento 4.13, pur non avendo diretti riflessi su bilanci statali, è tuttavia lesivo dei diritti dei terzi.

Risultano estensivi della normativa in tema di prepensionamento, senza quantificazione nè copertura gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16.

Gli emendamenti 5.6 e 5.7 esonerano le società non operative costituite dalla GEPI dal pagamento del contributo per il prepensionamento: se tale norma corrisponde a ragionevolezza, occorrerebbe che il Tesoro chiarisse se tale fattispecie era stata o meno valutata. Dell'emendamento 5.9 occorrerebbe disporre di una verifica della quantificazione.

L'emendamento 9.1, infine, estende la possibilità di concedere contratti di formazione e lavoro, tuttavia esso non dovrebbe provocare conseguenze di carattere finanziario.

Dopo un intervento del senatore SPOSETTI e tenendo conto delle osservazioni fatte conoscere dal Tesoro, il presidente CORTESE propone di esprimere parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 1.5, 1.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16. Propone altresì di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 5.6 e 5.7, mentre, quanto agli emendamenti 4.11 e 4.12, restano le osservazioni sopra espresse.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione, che delibera altresì di esprimere parere favorevole, a maggioranza, sugli emendamenti 4.9, 4.10 e 5.9.

La seduta termina alle ore 11,35.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi (2649): *parere favorevole;*

alla 9^a Commissione:

MARGHERITI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (1056): *parere favorevole;*

DIANA ed altri: Norme programmatiche per la tutela dell'ambiente rurale (2500): *parere contrario.*

ERRATA CORRIGE

Nel 640° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 13 febbraio 1991, Sottocommissione per i pareri della 2^a Commissione permanente (Giustizia): a pagina 119, ultimo rigo, dopo le parole «parere favorevole» devono aggiungersi le altre «con osservazioni».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a Affari costituzionali)
(11^a Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 21 febbraio 1991, ore 13

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 21 febbraio 1991, ore 15,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Regolazione dell'attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

*In sede referente***I. Esame del disegno di legge:**

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. - Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (1051).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Nuove norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati (403).
- FRANZA ed altri. - Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2191).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 2 della Costituzione (2122).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LOMBARDI ed altri. - Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati CAVERI ed altri. - Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali (1951) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 21 febbraio 1991, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie (2662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).

- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) *(risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340)*.
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771).
 - Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 21 febbraio 1991, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (2623).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi (2649).

III Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685).
- GIUSTINELLI ed altri. - Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (478).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- SENESI ed altri. - Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 21 febbraio 1991, ore 11

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati PEDRAZZI ed altri. - Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (2609) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARLOTTO. - Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (2605).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARLOTTO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (2454).
- DIANA ed altri. - Norme programmatiche per la tutela dell'ambiente rurale (2500).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DIANA ed altri. - Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sull'ippicoltura: esame del documento conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Giovedì 21 febbraio 1991, ore 10

Audizione del presidente della STET in ordine all'attuazione dei programmi delle telecomunicazioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 21 febbraio 1991, ore 11,30

Il problema della carcerazione preventiva alla luce di recenti decisioni di Corti d'assise d'appello e della Corte di cassazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 21 febbraio 1991, ore 9,30

Inchiesta su alcuni aspetti del caso Sifar-piano Solo e delle relative inchieste parlamentare e amministrative:

- audizione dell'onorevole Giuseppe Alessi;
- audizione del capitano Antonio La Bruna.